

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO**

**del 31 luglio 2014**

**concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

(GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio dell'8 settembre 2014	L 271	3	12.9.2014
► <b><u>M2</u></b>	Regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio del 4 dicembre 2014	L 349	20	5.12.2014
► <b><u>M3</u></b>	Regolamento (UE) 2015/1797 del Consiglio del 7 ottobre 2015	L 263	10	8.10.2015
► <b><u>M4</u></b>	Regolamento (UE) 2017/2212 del Consiglio del 30 novembre 2017	L 316	15	1.12.2017
► <b><u>M5</u></b>	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1163 della Commissione del 5 luglio 2019	L 182	33	8.7.2019
► <b><u>M6</u></b>	Regolamento (UE) 2022/262 del Consiglio del 23 febbraio 2022	L 42 I	74	23.2.2022
► <b><u>M7</u></b>	Regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio del 25 febbraio 2022	L 49	1	25.2.2022
► <b><u>M8</u></b>	Regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio del 28 febbraio 2022	L 57	1	28.2.2022
► <b><u>M9</u></b>	Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio del 1° marzo 2022	L 63	1	2.3.2022
► <b><u>M10</u></b>	Regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio del 1° marzo 2022	L 65	1	2.3.2022
► <b><u>M11</u></b>	Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio del 9 marzo 2022	L 81	1	9.3.2022
► <b><u>M12</u></b>	Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022	L 87 I	13	15.3.2022

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 246 del 21.8.2014, pag. 59 (833/2014)
- **C2** Rettifica, GU L 55 del 28.2.2022, pag. 78 (2022/262)
- **C3** Rettifica, GU L 69 del 4.3.2022, pag. 135 (2022/328)
- **C4** Rettifica, GU L 93 del 22.3.2022, pag. 197 (2022/428)

**▼B****REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO****del 31 luglio 2014****concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della  
Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina****▼M7***Articolo 1*

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) «beni e tecnologie a duplice uso»: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- b) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato I;
- c) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
- d) «servizi di intermediazione»:
  - i) la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
  - ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
- e) «servizi di investimento»: i servizi e le attività seguenti:
  - i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
  - ii) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
  - iii) negoziazione per conto proprio;
  - iv) gestione del portafoglio;
  - v) consulenza in materia di investimenti;
  - vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
  - vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
  - viii) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell'11.6.2021, pag.1).

**▼ M11**

- f) «valori mobiliari»: le seguenti categorie di valori, anche sotto forma di crypto-attività, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, esclusi gli strumenti di pagamento:

**▼ M7**

- i) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,
- ii) obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli,
- iii) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;
- g) «strumenti del mercato monetario»: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento;
- h) «ente creditizio»: un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;
- i) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;
- j) «depositario centrale di titoli»: la persona giuridica definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- k) «deposito»: un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditore quando:
- i) la sua esistenza può essere dimostrata solo tramite uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, a meno che si tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo e che esiste in uno Stato membro il 2 luglio 2014;
- ii) il suo capitale non è rimborsabile alla pari;
- iii) il suo capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 349).

**▼ M7**

- l) «programmi di cittadinanza per investitori» (o «passaporti d'oro»): le procedure previste da uno Stato membro, le quali consentono a cittadini di paesi terzi di acquisire la cittadinanza di tale Stato membro in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati;
  
- m) «programmi di soggiorno per investitori» (o «visti d'oro»): le procedure previste da uno Stato membro, le quali consentono a cittadini di paesi terzi di ottenere un permesso di soggiorno in uno Stato membro in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati;
  
- n) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE;
  
- o) «finanziamenti o assistenza finanziaria»: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l'entità o l'organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionata o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione del credito all'esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;
  
- p) «paese partner»: un paese che applica una serie di misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento e di cui all'allegato VIII;
  
- q) «dispositivi di comunicazione al consumo»: i dispositivi utilizzati da privati, come personal computer e periferiche (compresi dischi rigidi e stampanti), telefoni mobili, televisori intelligenti, dispositivi di memoria (unità USB) e software di consumo per tutti questi prodotti;

**▼ M8**

- r) «vettore aereo russo»: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della Federazione russa;

**▼ M12**

- s) «rating del credito»: un parere relativo al merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e definito;
  
- t) «attività di rating del credito»: analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito;

**▼ M12**

- u) «settore dell'energia»: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:
- i) la prospezione, la produzione, la distribuzione all'interno della Russia o l'estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione;
  - ii) la produzione o la distribuzione all'interno della Russia di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas; oppure
  - iii) la costruzione di strutture o l'installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità.

**▼ M7***Articolo 2*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
2. È vietato:
  - a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
  - b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
3. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per le destinazioni seguenti:
  - a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
  - b) usi medici o farmaceutici;
  - c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;
  - d) aggiornamenti del software;
  - e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;

**▼M7**

- f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
- g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

Fatta eccezione per le lettere f) e g) del presente paragrafo, l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:

- a) destinati alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;
- b) destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
- c) destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- d) destinati alla sicurezza marittima;
- e) destinati alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;
- f) destinati all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;
- g) destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.

**▼ M7**

6. Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

7. Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:

- i) l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare;
- ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale; oppure

**▼ M12**

- iii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6.

**▼ M7**

8. Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.

*Articolo 2 bis*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, beni e tecnologie elencati nell'allegato VII, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

2. È vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

**▼ M7**

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti:

- a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
- b) usi medici o farmaceutici;
- c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;
- d) aggiornamenti del software;
- e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
- f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
- g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

Fatta eccezione per le suddette lettere f) e g) del presente paragrafo, l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:

- a) destinati alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;
- b) destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
- c) destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- d) destinati alla sicurezza marittima;
- e) destinati alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;

**▼ M7**

f) destinati all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; oppure

g) destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.

6. Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica *mutatis mutandis*. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

7. Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:

- i) l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare;
- ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale; oppure

**▼ M12**

- iii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6.

**▼ M7**

8. Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.

*Articolo 2 ter***▼ M12**

1. Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato IV, in deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2 *bis*, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso, e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato VII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che:

**▼ M7**

- a) tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure
- b) tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.

2. Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti dello Stato membro conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica *mutatis mutandis*. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

3. Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma del paragrafo 1 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.

*Articolo 2 quater*

1. La notifica all'autorità competente di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 2 bis, paragrafo 3, è presentata con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui allegato IX.

2. Tutte le autorizzazioni di cui agli articoli 2, 2 bis e 2 ter sono rilasciate con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui all'allegato IX.

*Articolo 2 quinquies***▼ M9**

1. Le autorità competenti scambiano informazioni sulle autorizzazioni concesse e sui dinieghi emessi a norma degli articoli 2, 2 bis e 2 ter con gli altri Stati membri e la Commissione. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821.

**▼ M7**

2. Le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, compresi gli scambi di cui al paragrafo 4.

Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente articolo in conformità del diritto dell'Unione e del rispettivo diritto nazionale.

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente articolo non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.

**▼ M7**

3. Prima che uno Stato membro conceda un'autorizzazione a norma degli articoli 2, 2 bis e 2 ter per una transazione sostanzialmente identica a una transazione che è oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri, esso consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito di tale consultazione, lo Stato membro interessato decide di concedere l'autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.

**▼ M11**

3 bis. Quando concede un'autorizzazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera d), e dell'articolo 3 septies, paragrafo 4, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie destinati alla sicurezza marittima, uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dall'autorizzazione.

**▼ M9**

4. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, procede, se del caso sulla base della reciprocità, a uno scambio di informazioni con i paesi partner, al fine di sostenere l'efficacia delle misure di controllo delle esportazioni ai sensi del presente regolamento e l'applicazione coerente delle misure di controllo delle esportazioni applicate dai paesi partner.

**▼ M7***Articolo 2 sexies*

1. È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Russia o per gli investimenti in tale paese.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 26 febbraio 2022;

**▼ M11**

b) alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 EUR per progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione; oppure

**▼ M7**

c) alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.

**▼ M9**

3. È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti.

4. In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

**▼ M10***Articolo 2 septies*

1. È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l'agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati.

2. Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato XV.

**▼ M12***Articolo 3*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni o le tecnologie elencati nell'allegato II, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.

2. È vietato:

a) fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi relativi ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e utilizzo di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia;

b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali beni e tecnologie, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni o tecnologie, o all'assistenza tecnica o finanziaria, necessari per:

a) il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure

b) la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 settembre 2022, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

**▼ M12**

5. I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi persona giuridica, ente od organismo che sia registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico in Russia.

6. In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione e la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che:

- a) ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione; oppure
- b) ciò è destinato all'uso esclusivo di entità di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

7. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 6 entro due settimane dal rilascio.

*Articolo 3 bis*

1. È vietato:

- a) acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;
- b) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;
- c) creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;
- d) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che:

- a) essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure

**▼ M12**

b) essa riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Russia posseduta da una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

3. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.

**▼ M7***Articolo 3 ter*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nella raffinazione del petrolio elencati nell'allegato X, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

2. È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 27 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato X o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza umana o sull'ambiente.

In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.

**▼ M7***Articolo 3 quater*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale, elencati nell'allegato XI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assicurazioni e riassicurazioni in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato XI a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
3. È vietato prestare una o più delle seguenti attività: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o rettifica di anomalie di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo, in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato XI, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;
4. È vietato:
  - a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
  - b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
5. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 28 marzo 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

**▼ M8***Articolo 3 quinquies*

1. È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.
2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza.

**▼ M8**

3. In deroga all'articolo 1, le autorità competenti possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se hanno accertato che tale atterraggio, decollo o sorvolo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

4. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.

*Articolo 3 sexies***▼ M12**

1. Il gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo assiste la Commissione e gli Stati membri nel garantire l'attuazione e il rispetto dell'articolo 3 *quinquies*. Il gestore della rete, in particolare, respinge tutti i piani di volo presentati dagli operatori aerei che indichino l'intenzione di svolgere attività sul territorio dell'Unione che costituiscano una violazione del presente regolamento, in modo tale che il pilota non sia autorizzato a volare.

**▼ M8**

2. Il gestore della rete trasmette periodicamente alla Commissione e agli Stati membri una relazione sull'attuazione dell'articolo 3 *quinquies* basata sull'analisi dei piani di volo.

**▼ M11***Articolo 3 septies*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell'allegato XVI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa.

2. È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Russia o per un uso in Russia;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

**▼ M11**

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.

**▼ M12***Articolo 3 octies*

1. È vietato:

a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII se:

i) sono originari della Russia; oppure

ii) sono stati esportati dalla Russia;

b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII situati in Russia o originari della Russia;

c) trasportare i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese;

d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, le assicurazioni e la riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

*Articolo 3 nonies*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

**▼ M12**

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica ai beni di lusso elencati nell'allegato XVIII nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo diversamente specificato nell'allegato.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

**▼ B***Articolo 4*

1. È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari <sup>(1)</sup>, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

**▼ M1**

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

**▼ B**

c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni o tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare;

d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare.

**▼ M2**

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 1° agosto 2014, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, e la prestazione dell'assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell' ► M7 Unione ◀.

<sup>(1)</sup> Ultima versione pubblicata nella GU C 107 del 9.4.2014, pag. 1.

**▼ M3**

2 *bis*. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle seguenti operazioni:

- a) vendita, fornitura, trasferimento o esportazione e importazione, acquisto o trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni pari o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria si riferiscano a una quantità di idrazina calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta, e non che non deve superare un totale di 800 kg per ogni singolo lancio o satellite;
- b) importazione, acquisto o trasporto di dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);
- c) vendita, fornitura, trasferimento o esportazione e importazione, acquisto o trasporto di monometilidrazina (CAS 60-34-4), purché tale assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria si riferiscano a una quantità di monometilidrazina calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta,

nella misura in cui le sostanze menzionate alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo sono destinate all'uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio europei, all'uso di lanci di programmi spaziali europei, o al rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei.

**▼ M4**

2 *bis bis*. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica, tali finanziamenti o tale assistenza finanziaria si riferiscano all'idrazina destinata a quanto segue:

- a) i test e il volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione del fabbisogno di ciascuna fase di tale missione, che non deve superare un totale di 5 000 kg per l'intera durata della missione; o
- b) il volo del modulo vettore ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione delle esigenze del volo, che non deve superare un totale di 300 kg.

2 *ter*. La fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle operazioni di cui ai paragrafi 2 *bis* e 2 *bis bis* è soggetta all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti.

Coloro che richiedono l'autorizzazione forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie.

Le autorità competenti informano la Commissione in merito a tutte le autorizzazioni concesse.

▼ M2

3. È soggetta ad autorizzazione da parte dell'autorità competente interessata la fornitura di:

- a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai prodotti elencati nell'allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità o organismo in qualsiasi altro Stato;
- b) finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai prodotti di cui all'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità o organismo in qualsiasi altro Stato.

In casi di emergenza debitamente giustificati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla fornitura dei servizi di cui al presente paragrafo, purché il fornitore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla fornitura dei servizi

▼ C1

4. Ove sia richiesta un'autorizzazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 3, in particolare i paragrafi 2 e 5.

▼ M7*Articolo 5*

1. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1° agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

- a) un ente creditizio principale o un altro ente principale incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell'economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti, stabilito in Russia, di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1° agosto 2014, elencato nell'allegato III; oppure
- b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato III; oppure
- c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera b) del presente paragrafo o elencata nell'allegato III.

**▼M7**

2. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

- a) qualsiasi ente creditizio principale o un altro ente di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 26 febbraio 2022 o qualsiasi altro ente creditizio che svolge un ruolo significativo nel sostenere le attività della Russia, del suo governo o della Banca centrale e stabilito in Russia, di cui all'allegato XII; oppure
- b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XII; oppure
- c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

3. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

- a) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia prevalentemente impegnati e con importanti attività nell'ideazione, produzione, vendita o esportazione di materiale o servizi militari, elencati nell'allegato V, a eccezione di persone giuridiche, entità o organismi attivi nei settori spaziale o dell'energia nucleare;
- b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %, aventi attività totali stimate di oltre mille miliardi di RUB e i cui introiti stimati provengono per almeno il 50 % dalla vendita o dal trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato VI;
- c) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata alla lettera a) o b) del presente paragrafo; oppure
- d) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a), b) o c) del presente paragrafo.

4. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

- a) una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIII, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % e ai cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare ai profitti o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale intrattiene altre relazioni economiche sostanziali; oppure

▼ M7

- b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIII; oppure
- c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

5. È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell'Unione per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia di proprietà pubblica per oltre il 50 %.

6. È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare:

- i) nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1 o 3, dopo il 12 settembre 2014 fino al 26 febbraio 2022; oppure
- ii) qualsiasi nuovo prestito o credito a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 dopo il 26 febbraio 2022.

Il divieto non si applica:

- a) ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione; oppure
- b) ai prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui all'allegato III.

7. Il divieto di cui al paragrafo 6 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 26 febbraio 2022 purché:

- a) tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
  - i) siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022; e
  - ii) non siano stati modificati in tale data o in data successiva; e
- b) prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto; e
- c) all'atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui al presente regolamento.

I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.

**▼ M6****▼ C2***Articolo 5 bis*

1. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 da:

- a) Russia e suo governo; o
- b) Banca centrale russa; o
- c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione dell'entità di cui alla lettera b).

2. È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 successivamente al 23 febbraio 2022.

Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione di contratti di esportazione o di importazione.

3. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022 purché:

- a) tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
  - i) siano stati convenuti prima del 23 febbraio 2022; e
  - ii) non siano stati modificati in tale data o in data successiva; e
- b) prima del 23 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto.

I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.

**▼ M11**

4. Sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.

**▼ M8**

5. In deroga al paragrafo 4 le autorità competenti possono autorizzare un'operazione, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della stabilità finanziaria dell'Unione nel suo insieme o dello Stato membro interessato.

**▼ M8**

6. Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di rilasciare un'autorizzazione a norma del paragrafo 5.

**▼ M12***Articolo 5 bis bis*

1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:
  - a) una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali;
  - b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIX; oppure
  - c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto, o sotto la direzione, di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

**▼ C4**

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 15 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

**▼ M12**

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a:
  - a) operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione;
  - b) operazioni relative a progetti energetici al di fuori della Russia in cui una persona giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato XIX è un azionista di minoranza.

**▼ M7***Articolo 5 ter*

1. È vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo per ente creditizio è superiore a 100 000 EUR.

**▼ M11**

2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.

**▼M7**

3. Il paragrafo 1 non si applica ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'Unione e la Russia.

*Articolo 5 quater*

1. In deroga all'articolo 5 ter, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi è:

- a) necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
- b) destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; oppure
- d) necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare od organizzazione internazionale.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

*Articolo 5 quinquies*

1. In deroga all'articolo 5 ter, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi è:

- a) necessaria per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; oppure
- b) necessaria per le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.

**▼M7**

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

*Articolo 5 sexies*

1. Ai depositari centrali di titoli dell'Unione è fatto divieto di prestare qualsiasi servizio quale definito nell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.

*Articolo 5 septies*

1. È vietato vendere valori mobiliari denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.

*Articolo 5 octies*

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, gli enti creditizi:

- a) forniscono all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati o alla Commissione, entro il 27 maggio 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 EUR detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia. Essi forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi;
- b) forniscono all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati informazioni sui depositi di importo superiore a 100 000 EUR detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori.

**▼M9***Articolo 5 nonies*

A partire dal 12 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato XIV o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV.

**▼ M9***Articolo 5 decies*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in euro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per:
  - a) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; o
  - b) scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

**▼ M12***Articolo 5 undecies*

1. A decorrere dal 15 aprile 2022 è vietato prestare servizi di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.
2. A decorrere dal 15 aprile 2022 è vietato fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.

**▼ M7***Articolo 6*

1. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente delle misure adottate nell'ambito del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni concernenti:
  - a) le autorizzazioni concesse a norma del presente regolamento;
  - b) le informazioni ricevute a norma dell'articolo 5 octies;
  - c) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.
2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

**▼M7**

3. Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute, tra cui la garanzia dell'efficacia delle misure di cui al presente regolamento.

*Articolo 7*

La Commissione è autorizzata a modificare gli allegati I e IX in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

**▼B***Articolo 8*

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni successiva modifica.

*Articolo 9*

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato I. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato I.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.

3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato I.

*Articolo 10*

Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

**▼M7***Articolo 11*

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

**▼ M12**

- a) persone giuridiche, entità od organismi elencati nell'allegato III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV o XIX, ovvero richiamati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) o c), all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) o c), all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) o d), all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) o c), all'articolo 5 *bis*, lettera a), b) o c), all'articolo 5 *bis bis*, lettera b) o c), all'articolo 5 *nonies* ovvero all'articolo 5 *undecies*;

**▼ M7**

- b) qualsiasi altra persona, entità od organismo russo;
- c) qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo.

2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

**▼ M12***Articolo 12*

È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento.

**▼ M7***Articolo 12 bis*

1. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono il trattamento delle informazioni sui depositi e delle informazioni sulle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2. Ai fini del presente regolamento, il servizio della Commissione elencato nell'allegato I è designato come "titolare del trattamento" per la Commissione ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 <sup>(1)</sup>, in relazione alle attività di trattamento necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1.

**▼ B***Articolo 13*

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

**▼B**

- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

*Articolo 14*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ M7*ALLEGATO I***Siti internet contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea**

## BELGIO

[https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede\\_en\\_veiligheid/sancties](https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties)

[https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes\\_politiques/paix\\_et\\_securite/sanctions](https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions)

[https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy\\_areas/peace\\_and\\_security/sanctions](https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions)

## BULGARIA

<https://www.mfa.bg/en/101>

## REPUBBLICA CECA

[www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html](http://www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html)

## DANIMARCA

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

## GERMANIA

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

## ESTONIA

[http://www.vm.ee/est/kat\\_622/](http://www.vm.ee/est/kat_622/)

## IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

## GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

## SPAGNA

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

## FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

## CROAZIA

<http://www.mvep.hr/sankcije>

## ITALIA

[https://www.esteri.it/mae/it/politica\\_estera/politica\\_europea/misure\\_deroghe](https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe)

## CIPRO

[http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35\\_en/mfa35\\_en?OpenDocument](http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument)

## LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

## LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

**▼ M7**

## LUSSEMBURGO

<https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html>

## UNGHERIA

<https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato>

## MALTA

<https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx>

## PAESI BASSI

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

## AUSTRIA

[http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\\_id=12750&LNG=en&version=](http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=)

## POLONIA

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja>

## PORTOGALLO

<http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

## ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

## SLOVENIA

[http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni\\_ukrepi](http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi)

## SLOVACCHIA

[https://www.mzv.sk/europske\\_zalezitosti/europske\\_politiky-sankcie\\_eu](https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu)

## FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

## SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea  
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione  
dei mercati dei capitali (DG FISMA)  
Rue de Spa 2  
B-1049 Bruxelles, Belgio  
Indirizzo e-mail: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu)

▼ B

## ALLEGATO II

▼ M2

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3

▼ B

Codice NC	Descrizione
7304 11 00	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili
7304 19 10	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 19 30	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 19 90	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 22 00	Aste di perforazione senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
7304 23 00	Aste di perforazione senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 29 10	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa)
7304 29 30	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)
7304 29 90	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)
7305 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso
7305 12 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)
7305 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)
7305 20 00	Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio
7306 11	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
7306 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm

**▼ B**

Codice NC	Descrizione
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)
8207 13 00	Utensili di perforazione o di sondaggio, intercambiabili, con parti operanti di carburi metallici sintetizzati o di cermet
8207 19 10	Utensili di perforazione o di sondaggio, intercambiabili, con parti operanti di diamante o di conglomerato diamantifero

**▼ M2**

ex 8413 50	Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m <sup>3</sup> /ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio.
ex 8413 60	Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m <sup>3</sup> /ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio.

**▼ B**

8413 82 00	Elevatori per liquidi (escl. pompe)
8413 92 00	Parti di elevatori per liquidi, non nominate altrove
8430 49 00	Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l'estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e gallerie e apparecchi azionati manualmente)

**▼ M2**

ex 8431 39 00	Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio della voce 8428
ex 8431 43 00	Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle sottovoci 8430 41 o 8430 49
ex 8431 49	Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle voci 8426, 8429 e 8430

**▼ B**

8705 20 00	Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione
8905 20 00	Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
8905 90 10	Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru ed altri natanti, la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale, per la navigazione marittima (escl. draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, imbarcazioni da pesca e navi da guerra)

▼ M7

*ALLEGATO III*

**Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui  
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)**

▼ B

1. SBERBANK
2. VTB BANK
3. GAZPROMBANK
4. VNESHECONOMBANK (VEB)
5. ROSSELKHOZBANK

▼ M7*ALLEGATO IV***Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, all'articolo 2 bis, paragrafo 7, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1**

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Istituto tecnologico di ricerca scientifica Aleksandrov NITI (Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI)

Argut OOO

Centro di comunicazione del ministero della Difesa (Communication center of the Ministry of Defense)

Istituto di catalisi Boreskov - Centro di ricerca federale (Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis)

Impresa a partecipazione statale federale facente capo all'amministrazione del presidente della Russia (Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia)

Impresa a partecipazione statale federale "Unità speciale di volo" facente capo all'amministrazione del presidente della Russia (Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia)

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

Servizio di intelligence esterno (Foreign Intelligence Service, SVR)

Centro forense della regione di Nizhny Novgorod, direzione principale del ministero degli Affari interni (Forensic Center of Nizhny Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs)

Centro internazionale di ottica quantistica e tecnologie quantistiche (centro di ottica quantistica russo) (International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center))

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministero della Difesa RF (Ministry of Defence RF)

Istituto di fisica e tecnologia di Mosca (Moscow Institute of Physics and Technology)

**▼ M7**

NPO High Precision Systems JSC  
NPO Splav JSC  
OPK Oboronprom  
PJSC Beriev Aircraft Company  
PJSC Irkut Corporation  
PJSC Kazan Helicopters  
Istituto di ricerca di M.F. POLYUS (POLYUS Research Institute of M.F.) Stelmakh Joint Stock Company  
Promtech-Dubna, JSC  
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation  
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern  
Rapart Services LLC Rosoboronexport OJSC (ROE)  
Rostec (Russian Technologies State Corporation)  
Rostekh – Azimuth  
Russian Aircraft Corporation MiG  
Russian Helicopters JSC  
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)  
Sukhoi Aviation JSC  
Sukhoi Civil Aircraft  
Tactical Missiles Corporation JSC  
Tupolev JSC  
UEC-Saturn  
United Aircraft Corporation  
JSC AeroKompozit  
United Engine Corporation  
UEC-Aviadvigatel JSC  
United Instrument Manufacturing Corporation  
United Shipbuilding Corporation  
JSC PO Sevmash  
Krasnoye Sormovo Shipyard  
Severnaya Shipyard  
Shipyard Yantar  
UralVagonZavod.

**▼ M12**

Cantieri navali dell'Amur PJSC (Amur Shipbuilding Factory PJSC)  
Centro di cantieristica e riparazioni navali AO JSC (AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC)  
AO Kronshtadt  
Avant Space LLC

**▼ M12**

Baikal Electronics

Centro di competenze tecnologiche radiofoniche (Center for Technological Competencies in Radiophotonics)

Istituto centrale di ricerca e sviluppo di Tsiklon (Central Research and Development Institute Tsiklon)

Crocus Nano Electronics

Centro di riparazioni navali Dalzavod (Dalzavod Ship-Repair Center)

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

Element JSC (JSC Element)

Pellah-Mash JSC (JSC Pella-Mash)

Cantieri navali Vympel JSC (JSC Shipyard Vympel)

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Fabbrica meccanica Miass (Miass Machine-Building Factory)

Centro di ricerca e sviluppo in microelettronica di Novosibirsk (Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk)

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Cantieri navali Nerpa (Nerpa Shipyard)

NM-Tekh

Cantieri navali di Novorossiysk JSC (Novorossiysk Shipyard JSC)

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAo GosNIIkhimanalit

OAo Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtek (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

▼ **M12**

Associazione produttiva Strela (Production Association Strela)  
 Radioavtomatika  
 Centro di ricerca Module (Research Center Module)  
 Robin Trade Limited  
 R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships  
 Rubin Sever Design Bureau  
 Russian Space Systems  
 Rybinsk Shipyard Engineering  
 Istituto di ricerca scientifica di chimica applicata (Scientific Research Institute of Applied Chemistry)  
 Istituto di ricerca scientifica di elettronica (Scientific Research Institute of Electronics)  
 Istituto di ricerca scientifica sui sistemi ipersonici (Scientific Research Institute of Hypersonic Systems)  
 Istituto di ricerca scientifica NII Submikron (Scientific Research Institute NII Submikron)  
 Sergey IONOV  
 Serniya Engineering  
 Cantieri navali Severnaya Verf (Severnaya Verf Shipbuilding Factory)  
 Centro di manutenzione navale Zvezdochka (Ship Maintenance Center Zvezdochka)  
 Area governativa statale di collaudo scientifico dei sistemi aerei (GkNIPAS) (State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS))  
 Ufficio statale di progettazione meccanica Raduga Bereznya (State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya)  
 Centro scientifico statale AO GNTs RF—FEI A.I. (State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I.) Istituto di fisica energetica Leypunskiy (Leypunskiy Physico-Energy Institute)  
 Istituto statale di ricerca scientifica di meccanica Bakhirev (GosNII mash) (State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNII mash))  
 Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center  
 UAB Pella-Fjord  
 «Cantiere 35» della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC «35th Shipyard»)  
 «Cantiere Astrakhan» della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC «Astrakhan Shipyard»)  
 «Ufficio centrale di progettazione Aysberg» della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC «Aysberg Central Design Bureau»)  
 «Cantieri navali baltici» della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC «Baltic Shipbuilding Factory»)  
 «Impianto Krasnoye Sormovo OJSC» della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC «Sormovo Plant OJSC»)  
 SC «Zvyozdochka» della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC SC «Zvyozdochka»)  
 «Cantieri navali pribaltici Yantar» della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation «Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar»)  
 «Ufficio tecnologico di ricerca scientifica e progettazione di Onega» della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation «Scientific Research Design Technological Bureau Onega»)  
 «Cantieri navali Sredne-Nevisky» della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation «Sredne-Nevisky»)  
 Istituto uralico di ricerca scientifica sui materiali compositi (Ural Scientific Research Institute for Composite Materials)  
 Ufficio uralico di progettazione Detal (Urals Project Design Bureau Detal)  
 Vega Pilot Plant  
 Vertikal LLC

▼ **M12**

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Cantieri navali Yaroslavl (Yaroslavl Shipbuilding Factory)

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

▼ M7

*ALLEGATO V*

**Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui  
all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a)**

▼ M1

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

▼ M7

*ALLEGATO VI*

**Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5,  
paragrafo 3, lettera b**

▼ M1

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

▼ M7

## ALLEGATO VII

**Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1**

Al presente allegato si applicano le note generali, gli acronimi e le abbreviazioni e le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, ad eccezione della «parte I, note generali, acronimi e abbreviazioni e definizioni, note generali all'allegato I, punto 2.».

Al presente allegato si applicano le definizioni dei termini usati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (2020/C 85/01).

▼ M11

Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui agli articoli 2 *bis* e 2 *ter* del presente regolamento.

▼ M7

## Categoria I - Materiali elettronici

X.A.I.001 Dispositivi elettronici e componenti.

- a. "Microcircuiti microprocessori", "microcircuiti microcalcolatori" e microcircuiti microcontrollori aventi una delle caratteristiche seguenti:
  1. rapidità di esecuzione uguale o superiore a 5 GFLOPS e unità logica aritmetica con larghezza di accesso uguale o superiore a 32 bit;
  2. frequenza di clock superiore a 25 MHz; oppure
  3. più di un bus di dati o di istruzioni o di una porta di comunicazioni seriali destinata all'interconnessione esterna diretta tra "microcircuiti microprocessori" paralleli con una velocità di trasferimento di 2,5 Mbyte/s;
- b. memorie a circuiti integrati, come segue:
  1. memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM *electrically erasable programmable read-only memories*) con capacità di memoria:
    - a. superiore a 16 Mbit per package per tipi a memoria flash; oppure
    - b. superiore a uno dei seguenti limiti per tutti gli altri tipi di EEPROM:
      1. superiore a 1 Mbit per package; oppure
      2. superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 80 ns;
  2. memorie statiche di accesso casuale (*Static random access memories*, SRAM) con capacità di memoria:
    - a. superiore a 1 Mbit per package; oppure
    - b. superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 25 ns;
- c. convertitori analogico-numeric, aventi una delle caratteristiche seguenti:
  1. risoluzione pari o superiore a 8 bit, ma inferiore a 12 bit, con velocità di uscita superiore a 200 MSPS (mega campioni al secondo);
  2. risoluzione pari a 12 bit con velocità di uscita superiore a 105 MSPS;
  3. risoluzione superiore a 12 bit ma pari o inferiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 10 MSPS; o

▼ M11▼ M7

▼ M7

4. risoluzione superiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 2,5 MSPS;
- d. dispositivi logici programmabili dall'utilizzatore aventi un numero massimo di entrate/uscite numeriche compreso tra 200 e 700;
- e. processori di trasformata rapida di Fourier (FFT) aventi un tempo di esecuzione nominale per una FFT di 1 024 punti complessi inferiore a 1 ms;
- f. circuiti integrati costruiti su richiesta del cliente, per i quali non è conosciuta la funzione oppure il fabbricante non conosce la condizione di esportabilità dell'apparecchiatura nella quale tali circuiti integrati saranno usati, aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. oltre 144 terminali di uscita; oppure
  2. «ritardo di propagazione di base» tipico inferiore a 0,4 ns;
- g. «dispositivi elettronici sotto vuoto» a onde progressive, a impulsi o a onda continua, come segue:
1. dispositivi a cavità accoppiate o loro derivati;
  2. dispositivi basati su circuiti a elica, a guida d'onda piegata o a serpentina o loro derivati, aventi una delle caratteristiche seguenti:
    - a. «banda passante istantanea» uguale o superiore a mezza ottava e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,2; o
    - b. «banda passante istantanea» inferiore a mezza ottava; e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,4;
- h. guide d'onda flessibili progettate per essere usate a frequenze superiori a 40 GHz;
- i. dispositivi utilizzando le onde acustiche di superficie e le onde acustiche rasenti (poco profonde), aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. frequenza portante superiore a 1 GHz; oppure
  2. frequenza portante uguale o inferiore a 1 GHz; e
    - a. 'reiezione del lobo laterale di frequenza' superiore a 55 dB;
    - b. prodotto del ritardo massimo per la banda passante (tempo in microsecondi e banda passante espressa in MHz) superiore a 100; oppure
    - c. ritardo di dispersione superiore a 10 microsecondi;

Nota tecnica: Ai fini di X.A.I.001.i, per 'reiezione del lobo laterale di frequenza' si intende il valore massimo di reiezione specificato nella scheda tecnica.

- j. 'celle' come segue:
1. 'celle primarie' aventi una 'densità di energia' uguale o inferiore a 550 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 °C);
  2. 'celle secondarie' aventi una 'densità di energia' uguale o inferiore a 350 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 °C);

Nota: X.A.I.001.j. non sottopone ad autorizzazione le batterie, incluse le batterie a cella singola.

▼ M7

Note tecniche:

1. Ai fini di X.A.I.001.j., la densità di energia (Wh/kg) è calcolata moltiplicando la tensione nominale per la capacità nominale espressa in ampere/ora (Ah) e dividendo il prodotto ottenuto per la massa espressa in chilogrammi. Se la capacità nominale non è definita, la densità di energia è calcolata moltiplicando il quadrato della tensione nominale per la durata della scarica, espressa in ore, e dividendo il prodotto ottenuto per il carico di scarica espresso in ohm e la massa espressa in chilogrammi.
  2. Ai fini di X.A.I.001.j., per 'cella' si intende un dispositivo elettrochimico che è dotato di elettrodi positivi e negativi e di un elettrolito e costituisce una sorgente di energia elettrica. È l'elemento costitutivo principale di una batteria.
  3. Ai fini di X.A.I.001.j.1., per 'cella primaria' si intende una 'cella' che non è progettata per essere caricata da un'altra sorgente.
  4. Ai fini di X.A.I.001.j.2., per 'cella secondaria' si intende una 'cella' progettata per essere caricata da una sorgente elettrica esterna.
- k. elettromagneti e solenoidi «superconduttori», appositamente progettati per un tempo di carica o di scarica completo inferiore a un minuto, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

Nota: X.A.I.001.k. non sottopone ad autorizzazione gli elettromagneti o i solenoidi «superconduttori» progettati per le apparecchiature medicali ad immagine a risonanza magnetica (MRI).

1. energia massima fornita durante la scarica divisa per la durata della scarica superiore a 500 kJ al minuto;
  2. diametro interno degli avvolgimenti percorsi da corrente superiore a 250 mm; e
  3. previsti per una induzione magnetica superiore a 8 T o per una «densità di corrente globale» nell'avvolgimento superiore a 300 A/mm<sup>2</sup>;
- l. circuiti o sistemi per immagazzinare l'energia elettromagnetica, contenenti componenti fabbricati a partire da materiali «superconduttori» appositamente progettati per funzionare a temperature inferiori alla «temperatura critica» di almeno uno dei costituenti «superconduttori», aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. frequenze di risonanza di funzionamento superiori a 1 MHz;
  2. densità di energia immagazzinata uguale o superiore a 1 MJ/m<sup>3</sup>; e
  3. tempo di scarica inferiore a 1 ms;
- m. tiratroni a idrogeno/isotopo di idrogeno costruiti in metalloceramica e aventi corrente nominale di picco uguale o superiore a 500 A;
- n. non utilizzato;
- o. celle solari, assiami di coperture vetrose interconnesse (CIC), pannelli e array solari «qualificati per impiego spaziale» e non sottoposti ad autorizzazione in 3A001.e.4<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ M7

X.A.I.002 «Assiemì elettronici», moduli o apparecchiature di uso generale.

- a. Apparecchiature elettroniche di collaudo, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- b. registratori numerici di dati per strumentazione a nastro magnetico aventi una delle caratteristiche seguenti:
  1. velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 60 Mbit/s e che utilizza tecniche di scansione elicoidale;
  2. ► **C3** velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 120 Mbit/s e che utilizza tecniche con testina fissa; o ◀
  3. «qualificati per impiego spaziale»;
- c. apparecchiature con velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 60 Mbit/s, progettate per convertire i video-registratori numerici a nastro magnetico in registratori numerici di dati per strumentazione;
- d. oscilloscopi analogici non modulari aventi banda passante uguale o superiore a 1 GHz;
- e. sistemi di oscilloscopi analogici modulari aventi una delle caratteristiche seguenti:
  1. larghezza di banda del complesso uguale o superiore a 1 GHz; o
  2. moduli inseribili aventi larghezza di banda individuale uguale o superiore a 4 GHz;
- f. oscilloscopi di campionamento analogici per l'analisi di fenomeni ricorrenti con larghezza di banda effettiva superiore a 4 GHz;
- g. oscilloscopi numerici e registratori di transistori, che impiegano tecniche di conversione analogico-numeriche, in grado di immagazzinare transistori tramite campionamento sequenziale di ingressi a colpo singolo a intervalli successivi inferiori a 1 ns (più di 1 giga campioni al secondo, GSPS), con risoluzione di conversione uguale o superiore a 8 bit e capacità di immagazzinamento uguale o superiore a 256 campioni.

Nota: X.A.I.002 sottopone ad autorizzazione i seguenti componenti appositamente progettati per oscilloscopi analogici:

1. unità inseribili;
2. amplificatori esterni;
3. preamplificatori;
4. dispositivi di campionamento;
5. tubi a raggi catodici.

X.A.I.003 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:

- a. variatori di frequenza in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 300 e 600 Hz, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- b. spettrometri di massa, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- c. macchine a raggi X con scarica a lampo o componenti di sistemi a energia pulsata progettati a partire da tali macchine, tra cui generatori Marx, reti formatrici di impulsi di potenza elevata, condensatori e trigger ad alta tensione;

▼ M7

- d. amplificatori di impulso, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- e. apparecchiature elettroniche per la generazione di ritardi o la misurazione dell'intervallo di tempo, come segue:
  - 1. generatori di ritardo numerici con una risoluzione pari o inferiore a 50 nanosecondi per intervalli di tempo pari o superiori a 1 microsecondo; o
  - 2. contatori di intervallo di tempo multicanale (con almeno 3 canali) o modulari e apparecchiature cronometriche con una risoluzione pari o inferiore a 50 nanosecondi per intervalli di tempo pari o superiori a 1 microsecondo;
- f. strumenti analitici cromatografici e spettrometrici.

X.B.I.001 Apparecchiature per la fabbricazione di componenti o materiali elettronici, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.

- a. Apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001 <sup>(1)</sup> o X.A.I.001;
- b. apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e «assiemi elettronici», come segue, e sistemi che incorporano o hanno le caratteristiche di tali apparecchiature:
  - 1. apparecchiature per il trattamento di materiali per la fabbricazione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001.b, come segue:

Nota: X.B.I.001 non sottopone ad autorizzazione tubi di quarzo per forni, tubi diffusori per forni, pale, supporti (eccetto i supporti a gabbia appositamente progettati), gorgogliatori, cassette o crogioli appositamente progettati per le apparecchiature di trattamento sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001.b.1.

- a. apparecchiature per la produzione di silicio policristallino e materiali sottoposti ad autorizzazione in 3C001 <sup>(2)</sup>;
- b. apparecchiature appositamente progettate per la purificazione o il trattamento di materiali semiconduttori III/V e II/VI sottoposti ad autorizzazione in 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 o 3C005 <sup>(3)</sup>, eccetto gli estrattori di cristalli, per i quali cfr. X.B.I.001.b.1.c qui di seguito;
- c. estrattori di cristalli e forni per la crescita dei cristalli, come segue:

Nota: X.B.I.001.b.1.c non sottopone ad autorizzazione i forni di diffusione e ossidazione.

- 1. apparecchiature per la ricottura o la ricristallizzazione diverse da forni a temperatura costante che utilizzano tassi elevati di trasferimento energetico in grado di trattare fette a una velocità superiore a 0,005 m<sup>2</sup> al minuto;

▼ M11

- 2. estrattori di cristalli con «controllo a programma registrato» aventi una delle caratteristiche seguenti:

<sup>(1)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

<sup>(2)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

<sup>(3)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

**▼ M11**

- a. ricaricabili senza sostituire il contenitore del crogiolo;
- b. in grado di funzionare a una pressione superiore a  $2,5 \times 10^5$  Pa; o
- c. in grado di estrarre cristalli di diametro superiore a 100 mm;

**▼ M7**

- d. apparecchiature per la crescita epitassiale con 'controllo a programma registrato' aventi una delle caratteristiche seguenti:
  1. in grado di realizzare uno strato di silicio con uniformità di spessore entro  $\pm 2,5$  % lungo una distanza 200 mm o più;
  2. in grado di realizzare uno strato di qualsiasi materiale diverso dal silicio con uniformità di spessore delle fette uguale a o migliore di  $\pm 3,5$  %; o
  3. rotazione di singole fette durante la lavorazione;
- e. apparecchiature per la crescita epitassiale a fascio molecolare;
- f. apparecchiature di 'polverizzazione catodica' potenziate magneticamente con camere di caricamento integrate appositamente progettate in grado di trasferire le fette in un ambiente sottovuoto isolato;
- g. apparecchiature appositamente progettate per l'impiantazione ionica, la diffusione con potenziamento ionico o foto-potenziata, aventi una delle caratteristiche seguenti:
  1. capacità di patterning;
  2. energia del fascio (tensione di accelerazione) superiore a 200 keV;
  3. ottimizzate per funzionare con un'energia del fascio (tensione di accelerazione) inferiore a 10 keV; o
  4. in grado di impiantare ad alta energia ossigeno in un "substrato" riscaldato;
- h. apparecchiature di rimozione selettiva (incisione) con metodi a secco anisotropi (ad esempio plasma) con 'controllo a programma registrato', come segue:
  1. 'a lotti', aventi una delle caratteristiche seguenti:
    - a. determinazione del punto finale, eccezion fatta per i tipi a spettroscopia a emissione ottica; o
    - b. pressione operativa (incisione) del reattore uguale o inferiore a 26,66 Pa;
  2. 'a fetta singola', aventi una delle caratteristiche seguenti:
    - a. determinazione del punto finale, eccezion fatta per i tipi a spettroscopia a emissione ottica;
    - b. pressione operativa (incisione) del reattore uguale o inferiore a 26,66 Pa; o
    - c. manipolazione delle fette da cassetta a cassetta e a camere di caricamento;

## Note:

1. Per macchine 'a lotti' si intendono le macchine non appositamente progettate per il trattamento di fette singole. Tali macchine possono trattare due o più fette contemporaneamente con parametri di processo comuni, ad esempio potenza RF, temperatura, specie di gas di incisione, portate.

▼ M7

2. Per macchine 'a fetta singola' si intendono le macchine appositamente progettate per il trattamento di fette singole. Tali macchine possono utilizzare tecniche di manipolazione automatica delle fette per caricare una sola fetta nell'apparecchiatura di trattamento. La definizione comprende le apparecchiature che possono caricare e trattare diverse fette ma in cui i parametri di incisione, ad esempio la potenza RF o il punto finale, possono essere determinati in modo indipendente per ogni singola fetta.
- i. apparecchiature per la «deposizione chimica in fase di vapore» (CVD), ad esempio deposizione chimica in fase di vapore intensificata da plasma (PECVD) o deposizione chimica in fase di vapore fotopotenziata, per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, aventi una delle caratteristiche seguenti, per la deposizione di ossidi, nitruri, metalli o polisilicio:

▼ M11

1. apparecchiature per la «deposizione chimica in fase di vapore» funzionanti al di sotto di  $10^5$  Pa; o

▼ M7

2. apparecchiature PECVD funzionanti al di sotto di 60 Pa o con manipolazione automatica delle fette da cassetta a cassetta e a camera di caricamento;

Nota: X.B.I.001.b.1.i non sottopone ad autorizzazione i sistemi per la «deposizione chimica in fase di vapore» a bassa pressione (LPCVD) o le apparecchiature di 'polverizzazione catodica' tramite un reagente.

- j. sistemi a fasci di elettroni appositamente progettati o modificati per la fabbricazione di maschere o il trattamento di dispositivi semiconduttori aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. deflessione elettrostatica del fascio;
2. profilo del fascio non gaussiano, sagomato;
3. velocità di conversione numerico-analogico superiore a 3 MHz;
4. accuratezza della conversione numerico-analogico superiore a 12 bit; o
5. precisione del controllo di retroazione della posizione bersaglio-fascio pari o superiore a 1 micrometro;

Nota: X.B.I.001.b.1.j non sottopone ad autorizzazione i sistemi di deposizione per fascio di elettroni né i microscopi a scansione elettronica di uso generale.

- k. apparecchiature di finitura della superficie per il trattamento di fette di semiconduttori come segue:

1. apparecchiature appositamente progettate per il trattamento del retro di fette più sottili di 100 micrometri e la successiva separazione; o
2. apparecchiature appositamente progettate per ottenere una rugosità superficiale della superficie attiva di una fetta trattata di un valore  $2\sigma$  pari o inferiore a 2 micrometri, lettura totale del misuratore (TIR);

Nota: X.B.I.001.b.1.k non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per la lappatura e la lucidatura ai fini della finitura della superficie delle fette.

- l. apparecchiature di interconnessione che comprendono camere a vuoto singole o multiple comuni appositamente progettate per consentire l'integrazione di qualsiasi apparecchiatura sottoposta ad autorizzazione in X.B.I.001 in un sistema completo;
- m. apparecchiature con 'controllo a programma registrato' che utilizzano «laser» per la riparazione o la rifilatura di «circuiti integrati monolitici» aventi una delle caratteristiche seguenti:

▼ M7

1. precisione di posizionamento inferiore a  $\pm 1$  micrometro; o
2. dimensione dei punti (larghezza del solco di taglio) inferiore a 3 micrometri;

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.001.b.1, per 'polverizzazione catodica' si intende un processo di rivestimento per ricopertura in cui gli ioni positivi sono accelerati da un campo elettrico verso la superficie di un bersaglio (materiale di rivestimento). L'energia cinetica ottenuta dall'impatto degli ioni è sufficiente perché gli atomi della superficie del bersaglio siano liberati per depositarsi sul substrato. (Nota: la polverizzazione catodica tramite un triodo, un magnetron o radiofrequenza per aumentare l'aderenza del rivestimento e la velocità di deposizione sono modifiche ordinarie del processo);

2. maschere, substrati di maschere, apparecchiature per la produzione di maschere e apparecchiature per il trasferimento di immagini per la produzione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001, come segue:

Nota: Il termine maschere si riferisce alle maschere utilizzate nella litografia a fascio di elettroni, nella litografia a raggi X e nella litografia ultravioletta, nonché nella tradizionale fotolitografia ultravioletta e a luce visibile.

- a. maschere finite, reticoli e loro modelli, tranne:
  1. maschere finite o reticoli per la produzione di circuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001 <sup>(1)</sup>; o
  2. maschere o reticoli aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
    - a. sono realizzate sulla base di geometrie pari o superiori a 2,5 micrometri; e
    - b. la realizzazione non comprende caratteristiche particolari che ne modifichino la destinazione prevista mediante apparecchiature di produzione o «software»;
- b. substrati di maschere, come segue:
  1. «substrati» (ad esempio vetro, quarzo, zaffiro) rivestiti in materiale duro (ad esempio cromo, silicio, molibdeno) per la preparazione di maschere di dimensioni superiori a 125 mm x 125 mm; oppure
  2. substrati appositamente progettati per maschere a raggi X;
- c. apparecchiature, diverse dai calcolatori di impiego generale, appositamente progettate per la progettazione assistita da calcolatore (CAD) per dispositivi semiconduttori o circuiti integrati;
- d. apparecchiature o macchine per la fabbricazione di maschere o reticoli, come segue:
  1. apparecchi foto-ottici a ripetizione in sequenza in grado di produrre matrici superiori a 100 mm x 100 mm o in grado di produrre un'esposizione singola maggiore di 6 mm x 6 mm nel piano ( focale) dell'immagine, o in grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 micrometri nel fotoresist applicato sul «substrato»;
  2. apparecchiature per la fabbricazione di maschere o di reticoli utilizzando litografia a fascio ionico o «laser», in grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 micrometri; oppure
  3. apparecchiature o supporti per modificare maschere o reticoli o aggiungere pellicole per eliminare i difetti;

<sup>(1)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ M7

Nota: X.B.I.001.b.2.d.1 e b.2.d.2 non sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature per la fabbricazione di maschere utilizzando metodi foto-ottici disponibili in commercio prima del 1° gennaio 1980 o aventi prestazioni non migliori di tali apparecchiature.

e. apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per l'ispezione di maschere, reticoli o pellicole aventi:

1. una risoluzione pari o superiore a 0,25 micrometri; e
2. una precisione pari o superiore a 0,75 micrometri su una distanza tra una o due coordinate uguale o superiore a 63,5 mm;

Nota: X.B.I.001.b.2.e non sottopone ad autorizzazione i microscopi a scansione per uso generale, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per l'ispezione automatica del tracciato.

f. apparecchiature di allineamento e di esposizione per la produzione di fette che utilizzano metodi foto-ottici o a raggi X, ad esempio apparecchiature di litografia, comprese le apparecchiature per il trasferimento di immagini per proiezione e le apparecchiature a ripetizione in sequenza (sequenza continua sulla fetta) o di scansione in sequenza (scanner), in grado di eseguire una delle seguenti funzioni:

Nota: X.B.I.001.b.2.f non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di allineamento ed esposizione per contatto e prossimità foto-ottici delle maschere o le apparecchiature per il trasferimento di immagini per contatto.

1. produzione di una dimensione del tracciato inferiore a 2,5 micrometri;
2. precisione di allineamento superiore a  $\pm 0,25$  micrometri (3 sigma);
3. sovrapposizione da macchina a macchina non migliore di  $\pm 0,3$  micrometri; oppure
4. lunghezza d'onda della sorgente luminosa inferiore a 400 nm;

g. apparecchiature utilizzando un fascio elettronico, ionico o a raggi X per il trasferimento di immagini per proiezione in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 micrometri;

Nota: Per i dispositivi a fascio focalizzato deflesso (sistemi di scrittura diretta), cfr. X.B.I.001.b.1.j.

h. apparecchiature che utilizzano «laser» per la scrittura diretta su fette in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 micrometri;

3. apparecchiature per l'assemblaggio di circuiti integrati, come segue:

a. die bonder con 'controllo a programma registrato' aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettati per «circuiti integrati ibridi»;
2. corsa di posizionamento dello stadio X-Y superiore a 37,5 x 37,5 mm; e
3. precisione di posizionamento sul piano x-y superiore a  $\pm 10$  micrometri;

▼ M7

- b. apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per realizzare punti di saldatura multipli in un'unica operazione (ad esempio, saldatori per connettori radiali, saldatori con chip-carrier, saldatori a nastro);
- c. sigillatrici a testa calda semiautomatiche o automatiche, in cui la testa è riscaldata localmente ad una temperatura superiore rispetto al corpo del pacchetto, appositamente progettate per pacchetti di microcircuiti ceramici sottoposti ad autorizzazione in 3A001 <sup>(1)</sup> e con un flusso uguale o superiore a un pacchetto al minuto;

Nota: X.B.I.001.b.3 non sottopone ad autorizzazione i saldatori a punti a resistenza di uso generale.

- 4. filtri per camere bianche in grado di fornire una qualità dell'aria di 10 o meno particelle di diametro pari o inferiore a 0,3 micrometri per 0,02832 m<sup>3</sup> e relativi materiali filtranti.

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.001, per 'controllo a programma registrato' si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.

X.B.I.002 Apparecchiature per l'ispezione o il collaudo di componenti e materiali elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati.

- a. Apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il collaudo di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001 <sup>(2)</sup> o X.A.I.001;
- b. apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il collaudo di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e «assiemi elettronici», come segue, e sistemi comprendenti o aventi le caratteristiche di tali apparecchiature:

Nota: X.B.I.002.b sottopone ad autorizzazione anche le apparecchiature utilizzate o modificate per essere utilizzate nell'ispezione o nel collaudo di altri dispositivi, quali i dispositivi per le immagini, i dispositivi elettro-ottici e i dispositivi utilizzando le onde acustiche.

- 1. apparecchiature di ispezione con 'controllo a programma registrato' per la rilevazione automatica di difetti, errori o contaminanti pari o inferiori a 0,6 micrometri in o su fette trattate e substrati, diversi dai circuiti stampati o chip, che utilizzano tecniche di acquisizione di immagini ottiche per il confronto del tracciato;

Nota: X.B.I.002.b.1 non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione di uso generale, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per l'ispezione automatica della traccia.

- 2. apparecchiature di misura e analisi con 'controllo a programma registrato' appositamente progettate, come segue:
  - a. appositamente progettate per la misurazione del contenuto di ossigeno o di carbonio nei materiali semiconduttori;
  - b. apparecchiature di misura della larghezza di linea con una risoluzione pari o superiore a 1 micrometro;

<sup>(1)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

<sup>(2)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ M7

- c. strumenti di misura della planarità appositamente progettati in grado di misurare deviazioni dalla planarità pari o inferiori a 10 micrometri con una risoluzione pari o superiore a 1 micrometro;
3. apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per il controllo di fette aventi una delle caratteristiche seguenti:
- a. precisione di posizionamento superiore a 3,5 micrometri;
  - b. in grado di collaudare dispositivi aventi oltre 68 terminali di uscita; o
  - c. in grado di eseguire il collaudo a una frequenza superiore a 1 GHz;
4. apparecchiature di collaudo come segue:
- a. apparecchiature con 'controllo a programma registrato' appositamente progettate per collaudare dispositivi semiconduttori discreti e piastrine non incapsulate, in grado di eseguire il collaudo a frequenze superiori a 18 GHz;

Nota tecnica: I dispositivi semiconduttori discreti comprendono le fotocellule e le celle solari.

- b. apparecchiature con 'controllo a programma registrato' appositamente progettate per collaudare circuiti integrati e loro «assiemi elettronici», in grado di eseguire collaudi funzionali:
  - 1. ad una 'cadenza di segnale' superiore a 20 MHz; o
  - 2. ad una 'cadenza di segnale' superiore a 10 MHz ma non superiore a 20 MHz e in grado di collaudare package di più di 68 terminali in uscita.

Note: X.B.I.002.b.4.b non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di collaudo appositamente progettate per collaudare:

- 1. memorie;
- 2. «assiemi» o categorie di «assiemi elettronici» per applicazioni domestiche e per lo svago; e
- 3. componenti elettronici, «assiemi elettronici» e circuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001 <sup>(1)</sup> o X.A.I.001, a condizione che tali apparecchiature di collaudo non incorporino strutture di calcolo con «programmabilità accessibile all'utente».

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.002.b.4.b, per 'cadenza di segnale' si intende la frequenza massima di funzionamento numerico di un apparecchio di collaudo. Equivale quindi alla velocità massima di trasmissione dati di un apparecchio di collaudo in modalità non-moltiplicata. È indicata anche come velocità di collaudo, frequenza numerica massima o velocità numerica massima.

- c. apparecchiature appositamente progettate per determinare le prestazioni di matrici sul piano focale a lunghezze d'onda superiori a 1 200 nm utilizzando misurazioni con 'controllo a programma registrato' o valutazione assistita da calcolatore e aventi una delle caratteristiche seguenti:
  - 1. utilizzano diametri del fascio di luce di scansione inferiori a 0,12 mm;

<sup>(1)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ M7

2. sono progettate per misurare i parametri di prestazione fotosensibili e per valutare la risposta di frequenza, la funzione di trasferimento della modulazione, l'uniformità del fattore di risposta o il rumore; o
3. sono progettate per valutare matrici in grado di creare immagini con più di 32 x 32 elementi lineari;
5. sistemi di collaudo a fascio elettronico progettati per funzionare a valori pari o inferiori a 3 keV, o sistemi a fascio «laser» per il controllo senza contatto di dispositivi semiconduttori sotto tensione, aventi una delle caratteristiche seguenti:
  - a. capacità stroboscopica con spegnimento del fascio o scansione stroboscopica del rivelatore;
  - b. uno spettrometro elettronico per la misura della tensione con risoluzione inferiore a 0,5 V; o
  - c. montaggi per collaudi elettrici per l'analisi delle prestazioni dei circuiti integrati;

Nota: X.B.I.002.b.5 non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per il controllo senza contatto di un dispositivo semiconduttore sotto tensione.

6. sistemi a fascio ionico focalizzato multifunzionali con 'controllo a programma registrato' appositamente progettati per la fabbricazione, la riparazione, l'analisi dello schema fisico e il collaudo di maschere o dispositivi semiconduttori, aventi una delle caratteristiche seguenti:
  - a. precisione del controllo di retroazione della posizione bersaglio-fascio pari o superiore a 1 micrometro; o
  - b. precisione di conversione numerico-analogico superiore a 12 bit;
7. sistemi di misura delle particelle che utilizzano «laser» progettati per misurare la dimensione e la concentrazione di particelle nell'aria aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
  - a. in grado di misurare particelle di dimensioni pari o inferiori a 0,2 micrometri con un flusso pari o superiore a 0,02832 m<sup>3</sup> al minuto; e
  - b. in grado di caratterizzare aria pulita della classe 10 o migliore.

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.002, per 'controllo a programma registrato' si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.

X.C.I.001 Resine fotosensibili (resist) positive progettate per litografia di semiconduttori appositamente adattate (ottimizzate) per l'impiego con lunghezze d'onda comprese tra 370 e 193 nm.

▼ M7

X.D.I.001 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 e X.B.I.002, oppure «software» appositamente progettato per l'«utilizzo» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 3B001.g e 3B001.h <sup>(1)</sup>.

X.E.I.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 o X.B.I.002, oppure materiali sottoposti ad autorizzazione in X.C.I.001.

## Categoria II - Calcolatori

Nota: La categoria II non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

X.A.II.001 Calcolatori, «assiemi elettronici» e apparecchiature collegate, non sottoposti ad autorizzazione in 4A001 o 4A003 <sup>(2)</sup> e loro componenti appositamente progettati.

Nota: La condizione di esportabilità dei «calcolatori numerici» e delle apparecchiature collegate descritti in X.A.II.001 è determinata dalle condizioni di esportabilità di altre apparecchiature o sistemi, a condizione che:

- a. i «calcolatori numerici» o le apparecchiature collegate siano essenziali al funzionamento delle altre apparecchiature o degli altri sistemi;
- b. i «calcolatori numerici» o le apparecchiature collegate non siano un «elemento principale» delle altre apparecchiature o degli altri sistemi; e

N.B. 1: La condizione di esportabilità di apparecchiature per il «trattamento del segnale» o il «miglioramento dell'immagine» appositamente progettate per altre apparecchiature ed aventi funzioni limitate a quelle necessarie al funzionamento di queste ultime apparecchiature è determinata dalla condizione di esportabilità di queste ultime apparecchiature anche se le apparecchiature eccedono il criterio di «elemento principale».

N.B. 2: La condizione di esportabilità di «calcolatori numerici» o apparecchiature collegate per le apparecchiature di telecomunicazione è regolata dalla categoria 5, parte 1 (Telecomunicazioni) <sup>(3)</sup>.

- c. la «tecnologia» relativa ai «calcolatori numerici» e alle apparecchiature collegate sia determinata dal 4E <sup>(4)</sup>.
  - a. Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate e loro «assiemi elettronici» e componenti appositamente progettati, previsti per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 343 K (70 °C);
  - b. «calcolatori numerici», comprendenti le apparecchiature per il «trattamento del segnale» o il «miglioramento dell'immagine» aventi una «prestazione di picco adattata» («APP») pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT);
  - c. «assiemi elettronici», che sono appositamente progettati o modificati per aumentare le prestazioni mediante l'aggregazione di processori, come segue:
    1. progettati per essere capaci di aggregazione in configurazioni di 16 o più processori;

<sup>(1)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

<sup>(2)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

<sup>(3)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

<sup>(4)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ M7

2. non utilizzato;

Nota 1: X.A.II.001.c. si applica soltanto ad «assiemi elettronici» e interconnessioni programmabili con una «APP» che non supera i limiti previsti in X.A.II.001.b., quando spediti come «assiemi elettronici» non integrati. Non si applica ad «assiemi elettronici» intrinsecamente limitati dalla natura del loro progetto per l'uso come apparecchiature collegate sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001.k.

Nota 2: X.A.II.001.c. non sottopone ad autorizzazione alcun «assieme elettronico» appositamente progettato per un prodotto o una famiglia di prodotti la cui configurazione massima non supera i limiti specificati in X.A.II.001.b.

d. non utilizzato;

e. non utilizzato;

f. apparecchiature per il «trattamento del segnale» o il «miglioramento dell'immagine» aventi una «prestazione di picco adattata» («APP») pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT);

g. non utilizzato;

h. non utilizzato;

i. apparecchiature contenenti 'apparecchiature terminali d'interfaccia' che superano i limiti previsti in X.A.III.101;

Nota tecnica: Ai fini di X.A.II.001.i, per 'apparecchiature terminali d'interfaccia' si intendono apparecchiature nelle quali le informazioni entrano in un sistema di telecomunicazioni o ne escono, cioè telefono, dispositivo di dati, calcolatore ecc.

j. apparecchiature appositamente progettate per fornire interconnessioni esterne di «calcolatori numerici» o apparecchiature associate che consentono comunicazioni con una velocità trasmissione dati superiore a 80 Mbyte/s;

Nota: X.A.II.001.j. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di interconnessione interne (come pannelli posteriori, bus), le apparecchiature di interconnessione passiva, le «unità di controllo di accesso alla rete» o i 'controllori di canale di comunicazioni'.

Nota tecnica: Ai fini di X.A.II.001.j, per 'controllore di canale di comunicazioni': si intende un'interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni.

k. «calcolatori ibridi» e loro «assiemi elettronici» e componenti appositamente progettati, contenenti convertitori analogico-numerici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. 32 canali o più; e

2. risoluzione uguale a 14 bit (più bit di segno) o superiore con un tasso di conversione di 200 000 Hz o più.

X.D.II.001 «Programma» di prova e «software» di validazione, «software» che consente la generazione automatica di «codici sorgente» e «software» del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di «trattamento in tempo reale» di dati.

a. «Programma» di prova e «software» di validazione che utilizzano tecniche matematiche e analitiche e progettati o modificati per «programmi» con più di 500 000 istruzioni di «codice sorgente»;

▼ M7

- b. «software» che consente la generazione automatica di «codici sorgente» da dati acquisiti on line da sensori esterni descritti nel regolamento (UE) 2021/821; o
- c. «software» del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di «trattamento in tempo reale» di dati che garantiscono un «tempo di attesa globale di interruzione» inferiore a 20 microsecondi.

Nota tecnica: Ai fini di X.D.II.001, per 'tempo di attesa globale di interruzione' si intende il tempo necessario ad un sistema informatico per riconoscere una interruzione dovuta ad un fenomeno, provvedere all'interruzione ed effettuare una commutazione contestuale verso altra attività alternativa, residente in memoria, in attesa dell'interruzione.

X.D.II.002 «Software» diverso da quello sottoposto ad autorizzazione in 4D001 <sup>(1)</sup>, appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 4A101 <sup>(2)</sup>, X.A.II.001.

X.E.II.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o «l'utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001 o «software» sottoposto ad autorizzazione in X.D.II.001 o X.D.II.002.

X.E.II.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature progettate per il 'trattamento di flussi multipli di dati'.

Nota tecnica: Ai fini di X.E.II.001, per 'trattamento di flussi multipli di dati' si intende una tecnica di microprogrammi o di architettura dell'apparecchiatura per il trattamento simultaneo di due o più sequenze di dati sotto il controllo di una o più sequenze di istruzioni con mezzi quali:

1. le architetture di dati multipli a istruzione singola (SIMD) quali i processori matriciali o vettoriali;
2. le architetture di dati multipli a istruzione singola e istruzioni multiple (MSIMD);
3. le architetture di dati multipli a istruzioni multiple (MIMD), comprese quelle strettamente accoppiate, completamente accoppiate o debolmente accoppiate; o
4. le reti strutturate di elementi di trattamento, comprese le reti sistoliche.

#### Categoria III. Parte 1 - Telecomunicazioni

Nota: La categoria III, parte 1, non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personal delle persone fisiche.

X.A.III.101 Apparecchiature di telecomunicazione

- a. Apparecchiature di telecomunicazione di qualsiasi tipo, non sottoposte ad autorizzazione in 5A001.a <sup>(3)</sup>, appositamente progettate per funzionare al di fuori della gamma di temperature da 219 K (-54 °C) a 397 K (124 °C);
- b. apparecchiature e sistemi di trasmissione di telecomunicazioni, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:

Nota: le apparecchiature di trasmissione di telecomunicazioni sono:

<sup>(1)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

<sup>(2)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

<sup>(3)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

**▼ M7**

- a. delle seguenti categorie o loro combinazioni:
1. apparecchiature radio (ad esempio trasmettitori, ricevitori e ricetrasmettitori);
  2. apparecchiature terminali di linea;
  3. apparecchiature di amplificazione intermedia;
  4. apparecchiature di ripetizione;
  5. apparecchiature di rigenerazione;
  6. codificatori di traduzione (transcodificatori);
  7. apparecchiature multiplex (compresi i multiplex statistici);
  8. modulatori/demodulatori (modem);
  9. apparecchiature transmultiplex (cfr. raccomandazione G.701 del CCITT);
  10. apparecchiature di interconnessione numeriche con 'controllo a programma registrato';
  11. 'porte di adattamento' (gateway) e ponti;
  12. 'unità di accesso ai supporti'; e
- b. progettate per l'impiego in comunicazioni monocali o pluricanali mediante uno qualunque dei mezzi seguenti:
1. cavo (linea);
  2. cavo coassiale;
  3. cavo in fibra ottica;
  4. radiazioni elettromagnetiche; o
  5. propagazione di onde acustiche subacquee.

1. utilizzanti tecniche numeriche, compreso il trattamento numerico di segnali analogici, e progettati per funzionare al punto di multiplex di livello massimo ad una «velocità di trasferimento numerica» superiore a 45 Mbit/s o ad una «velocità di trasferimento numerica totale» superiore a 90 Mbit/s;

Nota: X.A.III.101.b.1 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere integrate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile.

2. modem che utilizzano la 'banda passante di un canale a frequenza vocale' con 'velocità di trasmissione dati' superiore a 9 600 bit/s;
3. apparecchiature di interconnessione numeriche con 'controllo a programma registrato' aventi 'velocità di trasferimento numerica' superiore a 8,5 Mbit/s per porta;

**▼ M7**

## 4. apparecchiature contenenti:

- a. 'unità di controllo di accesso alla rete' e loro supporto comune collegato aventi «velocità di trasferimento numerica» superiore a 33 Mbit/s; o
- b. «controllori di canale di comunicazioni» aventi un'uscita numerica con 'velocità di trasmissione dati' superiore a 64 000 bit/s per canale;

Nota: se una qualsiasi apparecchiatura non sottoposta ad autorizzazione contiene una «unità di controllo di accesso alla rete», tale apparecchiatura non può avere alcun tipo di interfaccia di telecomunicazioni tranne quelle descritte ma non sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101.b.4.

## 5. utilizzanti un «laser» e aventi una delle caratteristiche seguenti:

- a. lunghezza d'onda di trasmissione superiore a 1 000 nm;
- b. basati su tecniche analogiche ed aventi banda passante superiore a 45 MHz;
- c. basati su tecniche di trasmissione ottica coerente o tecniche di rivelazione ottica coerente (denominate anche tecniche di rivelazione ottica eterodina o omodina);
- d. basati su tecniche di moltiplicazione mediante ripartizione in lunghezza d'onda; o
- e. in grado di effettuare l'«amplificazione ottica»;

## 6. apparecchiature radio funzionanti a frequenze di ingresso o di uscita superiori a:

- a. 31 GHz per le applicazioni legate alle stazioni terrestri per satelliti; o
- b. 26,5 GHz per le altre applicazioni;

Nota: X.A.III.101.b.6 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per uso civile che si conformano all'assegnazione di bande di frequenza dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) tra 26,5 GHz e 31 GHz.

## 7. apparecchiature radio:

- a. basate su tecniche di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) oltre il livello 4 se la «velocità di trasferimento numerica totale» è superiore a 8,5 Mbit/s;
- b. basate su tecniche QAM oltre il livello 16 se la «velocità di trasferimento numerica totale» è uguale o inferiore a 8,5 Mbit/s;
- c. basate su altre tecniche numeriche di modulazione e aventi 'efficienza spettrale' superiore a 3 bit/s/Hz; o
- d. funzionanti nella banda da 1,5 MHz a 87,5 MHz e integranti tecniche adattive che assicurano la soppressione di un segnale interferente superiore a 15 dB.

**▼ M7**

Note:

1. X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere integrate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile.
2. X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature in ponte radio che funzionano in banda allocata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni):
  - a. con una delle caratteristiche seguenti:
    1. non superiore a 960 MHz; o
    2. «velocità di trasferimento numerica totale» non superiore a 8,5 Mbit/s; e
  - b. con «efficienza spettrale» non superiore a 4 bit/s/Hz.
- c. apparecchiature di commutazione con 'controllo a programma registrato' e sistemi collegati di segnalazione, e loro componenti e accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:

Nota: i moltiplicatori statistici che assicurano la commutazione con entrata ed uscita numeriche sono trattati come commutatori con 'controllo a programma registrato'.

1. apparecchiature o sistemi di «commutazione di dati (messaggi)» progettati per il «funzionamento a pacchetto», assieme elettronici e loro componenti diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
2. non utilizzato;
3. instradamento o commutazione di pacchetti 'datagramma';

Nota: X.A.III.101.c.3 non sottopone ad autorizzazione le reti che usano solo 'unità di controllo di accesso alla rete' o le 'unità di controllo di accesso alla rete' stesse.

4. non utilizzato;
5. priorità multilivello e prelazione per la commutazione di circuiti;

Nota: X.A.III.101.c.5 non sottopone ad autorizzazione la prelazione di chiamate a un solo livello.

6. progettati per il trasferimento automatico di chiamate di radio cellulari ad altri commutatori cellulari o per la connessione automatica ad una base centralizzata di dati di abbonati comune a più commutatori;
7. contenenti apparecchiature di interconnessione numeriche con «controllo a programma registrato» aventi «velocità di trasferimento numerica» superiore a 8,5 Mbit/s per porta;
8. 'segnalazione a canale comune' in modo di funzionamento non associato o quasi-associato;

▼ M7

9. 'instradamento dinamico adattivo';
10. commutatori di pacchetti, commutatori di circuiti ed instradatori con porte o linee che superano:
- a. una «velocità di trasmissione dati» di 64 000 bit/s per canale per un 'controllore di canale di comunicazioni'; o

Nota: X.A.III.101.c.10.a non sottopone ad autorizzazione i collegamenti multiplex composti costituiti esclusivamente da canali di comunicazione non sottoposti singolarmente ad autorizzazione in X.A.III.101.b.1.

- b. una «velocità di trasferimento numerica» di 33 Mbit/s per una 'unità di controllo di accesso alla rete' e i supporti comuni associati;

Nota: X.A.III.101.c.10 non sottopone ad autorizzazione i commutatori o gli instradatori di pacchetti con porte o linee che non superano i limiti di cui a X.A.III.101.c.10.

11. «commutazione ottica»;
12. basati su tecniche di 'modo di trasferimento asincrono' ('AT-M');
- d. fibre ottiche e cavi in fibra ottica di lunghezza superiore a 50 m progettati per il funzionamento monomodo;
- e. controllo centralizzato di rete avente tutte le caratteristiche seguenti:

1. ricezione di dati provenienti dai nodi; e
2. trattamento di questi dati al fine di controllare il traffico senza necessità di decisioni dell'operatore, realizzando così un «instradamento dinamico adattivo»;

Nota 1: X.A.III.101.e non comprende i casi nei quali l'instradamento è deciso sulla base di informazioni definite in precedenza.

Nota 2: X.A.III.101.e consente il controllo del traffico in funzione delle condizioni statistiche prevedibili di traffico.

- f. antenne ad allineamento di fase, funzionanti al di sopra di 10,5 GHz, contenenti elementi attivi e componenti distribuiti, e progettate per consentire il controllo elettronico della forma e dell'orientamento del fascio, a eccezione dei sistemi di atterraggio che utilizzano strumenti rispondenti alle norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) (sistemi di atterraggio a microonde, MLS);
- g. apparecchiature di comunicazione mobili, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, assiemi elettronici e loro componenti; o
- h. apparecchiature di comunicazione in ponte radio progettate per l'uso a frequenze pari o superiori a 19,7 GHz e loro componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

▼ M7

Nota tecnica: Ai fini di X.A.III.101:

- 1) 'modo di trasferimento asincrono' (asynchronous transfer mode, 'ATM'): modo di trasferimento nel quale le informazioni sono organizzate in celle; è asincrono nel senso che la sequenza periodica delle celle dipende dal bit rate richiesto o istantaneo;
- 2) 'banda passante di un canale a frequenza vocale': apparecchiature di comunicazione dati progettate per funzionare con un canale a frequenza vocale di 3 100 Hz, come da definizione contenuta nella raccomandazione G.151 del CCITT;
- 3) 'controllore di canale di comunicazioni': interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni;
- 4) 'datagramma': entità dati autonoma e indipendente che trasporta le informazioni necessarie per il suo instradamento dall'apparecchiatura terminale dati di provenienza all'apparecchiatura terminale dati di destinazione senza bisogno di scambi preventivi tra l'apparecchiatura terminale dati di provenienza e quella di destinazione e la rete di trasporto;
- 5) 'selezione rapida' (fast select): servizio complementare applicabile alle chiamate virtuali che permette all'apparecchiatura terminale dati di accrescere la possibilità di trasmettere dati nei 'pacchetti' di connessione e di terminazione della chiamata, al di là delle capacità base di una chiamata virtuale;
- 6) 'porta di adattamento' (gateway): funzione, realizzata da una qualsiasi combinazione di apparecchiature e di «software», per assicurare la conversione delle convenzioni usate per rappresentare, trattare o comunicare informazioni in un sistema nelle convenzioni corrispondenti ma diverse usate in un altro sistema;
- 7) 'rete numerica integrata nei servizi' (Integrated Services Digital Network, ISDN): rete numerica unificata end-to-end nella quale i dati provenienti da qualsiasi tipo di comunicazione (ad esempio voce, testo, dati, immagini statiche e dinamiche) sono trasmessi da una porta (terminale) nella centrale (commutatore) su una sola linea di accesso da e verso l'abbonato;
- 8) 'pacchetto': gruppo di elementi binari, compresi i dati e i segnali di controllo di chiamata, commutati in blocco. I dati, i segnali di controllo di chiamata ed eventuali informazioni di controllo degli errori sono presentati secondo un formato specifico;
- 9) 'segnalazione a canale comune': la trasmissione di informazioni di controllo (segnalazione) attraverso un canale distinto da quello utilizzato per i messaggi. Il canale di segnalazione controlla solitamente canali di messaggi multipli;
- 10) 'velocità di trasmissione dati': velocità definita dalla raccomandazione 53-36 dell'UIT, tenuto conto del fatto che, per la modulazione non binaria, i baud e i bit al secondo non sono equivalenti. Le cifre binarie per le funzioni di codifica, di verifica e di sincronizzazione sono incluse;
- 11) 'instradamento dinamico adattivo': reinstradamento automatico del traffico basato sulla rivelazione e l'analisi delle reali condizioni presenti nella rete;

▼ M7

- 12) 'unità di accesso ai supporti': apparecchiatura contenente una o più interfacce di comunicazione («unità di controllo di accesso alla rete», «controllore di canale di comunicazione», modem o bus di calcolatore) destinata a collegare l'apparecchiatura terminale ad una rete;
- 13) 'efficienza spettrale': «velocità di trasferimento numerica» [bits/s] / banda passante di spettro 6 dB in Hz;
- 14) 'controllo a programma registrato': controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Nota: Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.

X.B.III.101 Apparecchiature di collaudo nel settore delle telecomunicazioni, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.C.III.101 Preformati di vetro o di qualsiasi altro materiale, ottimizzati per la fabbricazione di fibre ottiche sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101.

X.D.III.101 «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 e X.B.III.101, e software per instradamento dinamico adattivo descritti come segue:

- a. «software», in forma diversa da quella eseguibile dalla macchina, appositamente progettato per «instradamento dinamico adattivo»;
- b. non utilizzato.

X.E.III.101 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 o X.B.III.101, o «software» sottoposto ad autorizzazione in X.D.III.101 e altre «tecnologie» come segue:

- a. «tecnologie» specifiche come segue:
  1. «tecnologia» per il trattamento e l'applicazione alle fibre ottiche di rivestimenti appositamente progettati per renderle idonee all'impiego subacqueo;
  2. «tecnologia» per lo «sviluppo» di apparecchiature che utilizzano le tecniche di 'gerarchia numerica sincrona' ('SDH') o di 'rete ottica sincrona' ('SONET').

Nota tecnica: Ai fini di X.E.III.101:

- 1) 'gerarchia numerica sincrona' (SDH): gerarchia numerica che assicura un mezzo per gestire, moltiplicare ed accedere a varie forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su differenti tipi di supporti. La struttura è basata sul modulo di trasporto sincrono (STM) definito dalle raccomandazioni G.703, G.707, G.708, G.709 del CCITT ed altre in corso di pubblicazione. La velocità di primo livello della 'gerarchia numerica sincrona' è di 155,52 Mbit/s;
- 2) 'rete ottica sincrona' (SONET): rete che fornisce un mezzo per gestire, moltiplicare ed accedere a diverse forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su fibre ottiche. Il formato è la versione nord-americana della 'gerarchia numerica sincrona' (SDH) ed impiega anche il modulo di trasporto sincrono (STM). Tuttavia impiega il segnale di trasporto sincrono (STS) come modulo di trasporto di base con velocità di primo livello di 51,81 Mbit/s. Le norme del SONET sono in corso di integrazione con quelle della 'SDH'.

▼ M7

## Categoria III. Parte 2 - Sicurezza dell'informazione

Nota: la categoria III, parte 2, non sottopone ad autorizzazione i beni per l'uso personale delle persone fisiche.

X.A.III.201 Apparecchiature come segue:

- a. non utilizzato;
- b. non utilizzato;
- c. beni classificati come beni di crittografia per il mercato di massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2) <sup>(1)</sup>.

X.D.III.201 «Software» per la «sicurezza dell'informazione» come segue:

Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione il «software» progettato o modificato per la prevenzione di danni premeditati a calcolatori, ad esempio i virus, in cui l'uso della «crittografia» è limitato all'autenticazione, alla firma digitale e/o alla decrittazione di dati o file.

- a. non utilizzato;
- b. non utilizzato;
- c. «software» classificati come software di crittografia per il mercato di massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2) <sup>(2)</sup>.

X.E.III.201 «Tecnologia» per la «sicurezza dell'informazione» in conformità alla nota generale sulla tecnologia come segue:

- a. non utilizzato;
- b. «tecnologia» diversa da quella specificata nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per l'«utilizzo» di beni per il mercato di massa sottoposti ad autorizzazione in X.A.III.201.c o di «software» per il mercato di massa sottoposti ad autorizzazione in X.D.III.201.c.

## Categoria IV - Sensori e laser

X.A.IV.001 Apparecchiature acustiche navali o terrestri, in grado di rivelare o localizzare oggetti o elementi subacquei o di rilevare la posizione di navi di superficie o di veicoli subacquei, e componenti appositamente progettati diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.A.IV.002 Sensori ottici, come segue:

- a. tubi intensificatori d'immagine e loro componenti appositamente progettati, come segue:
  - 1. tubi intensificatori d'immagine aventi tutte le caratteristiche seguenti:
    - a. risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm, ma non superiori a 1 050 nm;
    - b. una placca a microcanali per amplificazione elettronica dell'immagine con una spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 micrometri; e
  - c. aventi una delle caratteristiche seguenti:
    - 1. un fotocatodo S-20, S-25 o multialcalino; o

<sup>(1)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

<sup>(2)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ M7

2. un fotocatodo GaAs o GaInAs;
2. placche a microcanali appositamente progettate aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
  - a. 15 000 o più tubi cavi per placca; e
  - b. spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 micrometri;
- b. apparecchiature per l'immagine a visione diretta funzionanti nello spettro visibile o all'infrarosso che incorporano tubi intensificatori d'immagine aventi le caratteristiche di cui a X.A.IV.002.a.1.

## X.A.IV.003 Apparecchi da ripresa, come segue:

- a. apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri della nota 3 di 6A003.b.4 <sup>(1)</sup>;
- b. non utilizzato.

## X.A.IV.004 Apparecchiature ottiche, come segue:

- a. filtri ottici:
  1. filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, comprensivi di rivestimenti ottici multistrato ed aventi una delle due caratteristiche seguenti:
    - a. bande passanti uguali o inferiori ad 1 nm (larghezza totale - semi intensità) e trasmissione di picco del 90 % o più; o
    - b. bande passanti uguali o inferiori a 0,1 nm (larghezza totale - semi intensità) e trasmissione di picco del 50 % o più;

Nota: X.A.IV.004 non sottopone ad autorizzazione i filtri ottici con strati d'aria fissi o i filtri tipo Lyot.

2. filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
  - a. accordabili su una banda spettrale di 500 nm o più;
  - b. banda passante ottica istantanea di 1,25 nm o meno;
  - c. lunghezza d'onda riaggiustabile entro 0,1 ms con una precisione di 1 nm o migliore nella banda spettrale accordabile; e
  - d. trasmissione di picco singola del 91 % o più;
3. commutatori di opacità ottica (filtri) con campo di visione di 30° o più e tempo di risposta uguale o inferiore a 1 ns;
- b. cavi a 'fibre fluorurate', o loro fibre ottiche, aventi una attenuazione inferiore a 4 dB/km nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 000 nm ma non superiori a 3 000 nm.

Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.004.b, per 'fibre fluorurate' si intendono fibre fabbricate a partire da composti grezzi di fluoruro.

<sup>(1)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

**▼ M7**

X.A.IV.005 «Laser», come segue:

- a. «laser» a diossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) aventi una delle caratteristiche seguenti:
  1. potenza di uscita in onda continua superiore a 10 kW;
  2. uscita impulsiva con «durata dell'impulso» superiore a 10 µs; e
    - a. potenza media di uscita superiore a 10 kW; o
    - b. «potenza di picco» impulsiva superiore a 100 kW; o
  3. uscita impulsiva con «durata dell'impulso» uguale o inferiore a 10 µs; e
    - a. energia impulsiva superiore a 5 J per impulso e «potenza di picco» superiore a 2,5 kW; o
    - b. potenza media di uscita superiore a 2,5 kW;
- b. laser a semiconduttore, come segue:
  1. «laser» a semiconduttore monomodo trasverso individuali, aventi:
    - a. potenza media di uscita superiore a 100 mW; o
    - b. lunghezza d'onda superiore a 1 050 nm;
  2. «laser» a semiconduttore multimodo trasverso individuali o allineamenti di «laser» a semiconduttore individuali, aventi lunghezza d'onda superiore a 1 050 nm;
- c. «laser» a rubino con energia di uscita superiore a 20 J per impulso;
- d. «laser a impulsi» non «accordabili» aventi lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
  1. «durata dell'impulso» uguale o superiore a 1 ns ma non superiore a 1 µs con una delle caratteristiche seguenti:
    - a. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
      1. 'efficienza wall-plug' superiore a 12 %, «potenza media di uscita» superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o
      2. «potenza media di uscita» superiore a 20 W; o
    - b. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
      1. 'efficienza wall-plug' superiore a 18 % e «potenza media di uscita» superiore a 30 W;
      2. «potenza di picco» superiore a 200 MW; o
      3. «potenza media di uscita» superiore a 50 W; o
  2. «durata dell'impulso» superiore a 1 µs con una delle caratteristiche seguenti:
    - a. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:

▼ M7

1. 'efficienza wall-plug' superiore a 12 %, «potenza media di uscita» superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o
  2. «potenza media di uscita» superiore a 20 W; o
- b. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
1. 'efficienza wall-plug' superiore a 18 % e «potenza media di uscita» superiore a 30 W; o
  2. «potenza media di uscita» superiore a 500 W;
- e. «laser» a onda continua non «accordabili», con lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
    - a. 'efficienza wall-plug' superiore a 12 %, «potenza media di uscita» superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o
    - b. «potenza media di uscita» superiore a 50 W; o
  2. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
    - a. 'efficienza wall-plug' superiore a 18 % e «potenza media di uscita» superiore a 30 W; o
    - b. «potenza media di uscita» superiore a 500 W;

Nota: X.A.IV.005.e.2.b non sottopone ad autorizzazione «laser» industriali a uscita multimodo trasverso con una potenza di uscita pari o inferiore a 2 kW e peso totale superiore a 1 200 kg. Ai fini della presente nota il peso totale comprende tutti i componenti necessari al funzionamento del «laser», ad esempio «laser», alimentazione, scambiatore di calore, ma non comprende le apparecchiature ottiche esterne per la regolazione e/o l'emissione del fascio.

- f. «laser» non «accordabili», aventi lunghezza d'onda superiore a 1 400 nm, ma non superiore a 1 555 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. energia di uscita superiore a 100 mJ per impulso e «potenza di picco» impulsiva superiore a 1 W; o
  2. potenza di uscita media o in onda continua superiore a 1 W;
- g. «laser» a elettroni liberi.

Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.005, per 'efficienza wall-plug' si intende il rapporto tra potenza di uscita del «laser» (o «potenza media di uscita») e potenza di ingresso totale necessaria al funzionamento del «laser», alimentazione/condizionamento e condizionamento termico/scambiatore di calore compresi.

X.A.IV.006 «Magnetometri», sensori elettromagnetici «superconduttori» e loro componenti appositamente progettati, come segue:

▼ M7

- a. «magnetometri», diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, aventi una 'sensibilità' inferiore a (migliore di) 1,0 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz;

Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.006.a, per 'sensibilità' (livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.

- b. sensori elettromagnetici «superconduttori», componenti fabbricati a partire da materiali «superconduttori»:
1. progettati per funzionare a temperature inferiori alla «temperatura critica» di almeno uno dei loro costituenti «superconduttori» (compresi i dispositivi a effetto Josephson o i dispositivi «superconduttori» a interferenza quantistica (SQUID));
  2. progettati per rivelare variazioni di campo elettromagnetico a frequenze di 1 kHz o meno; e
  3. aventi una delle caratteristiche seguenti:
    - a. dotati di SQUID a film sottile con dimensione minima dell'elemento inferiore a 2  $\mu\text{m}$  e con circuiti associati di accoppiamento di ingresso e di uscita;
    - b. progettati per funzionare con un tasso di variazione del campo magnetico superiore a  $1 \times 10^6$  quanti di flusso magnetico per secondo;
    - c. progettati per funzionare nel campo magnetico terrestre senza schermatura magnetica; oppure
    - d. aventi un coefficiente di temperatura minore (più piccolo) di 0,1 quanto/K di flusso magnetico.

X.A.IV.007 Gravimetri per uso terrestre, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:

- a. aventi una precisione statica inferiore a (migliore di) 100  $\mu\text{Gal}$ ; oppure
- b. del tipo a elemento di quarzo (Worden).

X.A.IV.008 Sistemi e apparecchiature radar e componenti principali per radar, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

- a. apparecchiature radar avioniche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati;
- b. apparecchiature radar a «laser» «qualificate per impiego spaziale» oppure apparecchiature per la rivelazione e la misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR) appositamente progettate per effettuare rilevamenti o per l'osservazione meteorologica;
- c. sistemi visivi potenziati per mappatura mediante radar a onde millimetriche appositamente progettati per aeromobili ad ala rotante, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
  1. funzionanti a una frequenza di 94 GHz;
  2. potenza media di uscita inferiore a 20 mW;
  3. larghezza del fascio radar di 1 grado; e

▼ M7

4. gamma di funzionamento uguale o superiore a 1 500 m;

X.A.IV.009 Apparecchiature di trattamento specifiche, come segue:

- a. apparecchiature di rilevamento sismico non sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.009.c;
- b. apparecchi da ripresa televisivi resistenti alle radiazioni, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- c. rilevatori sismici antintrusione che individuano, classificano e localizzano la fonte del segnale rilevato.

X.B.IV.001 Apparecchiature, compresi utensili, matrici, attrezzaggi o calibri, e loro altri componenti e accessori appositamente progettati, appositamente progettate o modificate per le applicazioni seguenti:

- a. per la fabbricazione o il controllo di:
  1. ondulatori magnetici (wiggler) per «laser» a elettroni liberi;
  2. foto-iniettori per «laser» a elettroni liberi;
- b. per la regolazione, alle tolleranze richieste, del campo magnetico longitudinale di «laser» a elettroni liberi.

X.C.IV.001 Sensori a fibre ottiche modificati strutturalmente per avere una 'lunghezza di battimento' inferiore a 500 mm (elevata birifrangenza) o materiali per sensori ottici non descritti in 6C002.b <sup>(1)</sup> e con un tenore di zinco pari o superiore al 6 % per 'frazione molare'.

Nota tecnica: Ai fini di X.C.IV.001:

- 1) 'frazione molare', il rapporto tra le moli di ZnTe e la somma di moli di CdTe e ZnTe presenti nel cristallo;
- 2) 'lunghezza di battimento', la distanza che devono percorrere due segnali ortogonalmente polarizzati, inizialmente in fase, per realizzare una differenza di fase di 2 radianti.

X.C.IV.002 Materiali ottici, come segue:

- a. materiali a basso assorbimento ottico, come segue:
  1. composti di fluoruri grezzi contenenti ingredienti con purezza uguale o superiore al 99,999 %; oppure
 

Nota: X.C.IV.002.a.1 sottopone ad autorizzazione i fluoruri di zirconio o di alluminio e varianti.
  2. vetro fluorurato grezzo ottenuto da composti sottoposti ad autorizzazione in 6C004.e.1 <sup>(2)</sup>;
- b. 'preformati di fibre ottiche' costituiti da composti del fluoruro sfusi contenenti ingredienti di purezza uguale o superiore al 99,999 %, «appositamente progettati» per la fabbricazione di 'fibre fluorurate' sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.004.b.

<sup>(1)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

<sup>(2)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ M7

Nota tecnica: Ai fini di X.C.IV.002:

- 1) 'fibre fluorurate': le fibre fabbricate a partire da composti grezzi di fluoruro;
- 2) 'preformati di fibre ottiche': le barre, i lingotti o le bacchette di vetro, il materiale plastico o altri materiali appositamente trattati per l'impiego nella fabbricazione di fibre ottiche. Le caratteristiche dei preformati determinano i parametri di base delle fibre ottiche risultanti dalla loro trafilatura.

X.D.IV.001 «Software», diverso da quello specificato nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» dei beni sottoposti ad autorizzazione in 6A002, 6A003 <sup>(1)</sup>, X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, o X.A.IV.008.

X.D.IV.002 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005.

X.D.IV.003 Altro «software», come segue:

- a. «programmi» di «software» applicativo per il controllo del traffico aereo (ATC) progettati per essere situati in calcolatori di uso generale installati in centri di controllo del traffico aereo ed in grado di accettare i dati relativi ai bersagli radar provenienti da più di quattro radar primari;
- b. «software» appositamente progettato per i rilevatori sismici antintrusione in X.A.IV.009.c;
- c. «codice sorgente» appositamente progettato per i rilevatori sismici antintrusione in X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008, o X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002 «Tecnologia» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature, materiali o «software» sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, o X.D.IV.003.

X.E.IV.003 Altre «tecnologie», come segue:

- a. tecnologie di fabbricazione ottica che consentono la produzione in serie di componenti ottiche con un tasso di produzione annuale superiore a 10 m<sup>2</sup> di superficie per ogni mandrino individuale ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
  1. una superficie superiore a 1 m<sup>2</sup> e
  2. una curvatura della faccia superiore a  $\lambda/10$  (valore efficace) alla lunghezza d'onda prevista;
- b. «tecnologia» per filtri ottici con banda passante uguale o inferiore a 10 nm, campo di visione superiore a 40° e risoluzione superiore a 0,75 paia di linee/milliradianti;
- c. «tecnologia» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchi da ripresa sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.003;
- d. «tecnologia» necessaria per lo «sviluppo» o la «produzione» di sonde a «magnetometro» non triassiali o di sistemi di sonde a «magnetometro» non triassiali aventi una delle caratteristiche seguenti:

<sup>(1)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ M7

1. 'sensibilità' inferiore a (migliore di) 0,05 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a frequenze inferiori a 1 Hz; o
  2. 'sensibilità' inferiore a (migliore di)  $1 \times 10^{-3}$  nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a 1 Hz o superiori;
- e. «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo» o la «produzione» di dispositivi per la conversione di radiazione infrarossa in luce visibile aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. risposta nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 700 nm, ma non superiori a 1 500 nm; e
  2. una combinazione di fotorilevatore di radiazione infrarossa, diodo ad emissione di luce (OLED) e nanocristalli per convertire la radiazione infrarossa in luce visibile.

Nota tecnica: Ai fini di X.E.IV.003, per 'sensibilità' (o livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.

Categoria V – Materiale avionico e di navigazione

X.A.V.001 Apparecchiature per la comunicazione in volo, tutti i sistemi di navigazione inerziale per «aeromobili» e altre apparecchiature avioniche, compresi componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota 1: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione le cuffie o i microfoni.

Nota 2: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

X.B.V.001 Altre apparecchiature appositamente progettate per il collaudo, l'ispezione o la «produzione» di apparecchiature avioniche e di navigazione.

X.D.V.001 «Software», diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche.

X.E.V.001 «Tecnologia», diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche.

Categoria VI - Materiale navale

X.A.VI.001 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori, come segue:

- a. sistemi di visione subacquea, come segue:
  1. sistemi televisivi (comprendenti telecamera, luci, apparecchiature di sorveglianza e di trasmissione dei segnali) aventi risoluzione limite, misurata in aria, maggiore di 500 righe e appositamente progettati o modificati per funzionare con comandi a distanza con veicoli sommergibili; o
  2. telecamere subacquee aventi risoluzione limite, misurata in aria, maggiore di 700 righe;

▼ M7

Nota tecnica: La risoluzione limite in televisione è la misura della risoluzione orizzontale generalmente espressa in ragione del numero massimo di righe in rapporto all'altezza del quadro discriminato sul diagramma di prova, usando la norma IEEE 208/1960 o norme equivalenti.

- b. apparecchi fotografici appositamente progettati o modificati per impiego subacqueo, aventi un formato di pellicola pari o superiore a 35 mm e messa a fuoco automatica o messa a fuoco a distanza «appositamente progettate» per impiego subacqueo;
- c. sistemi luminosi stroboscopici, appositamente progettati o modificati per impiego subacqueo, in grado di assicurare una energia luminosa di uscita superiore a 300 J per lampo;
- d. altri apparecchi da ripresa subacquei, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- e. non utilizzato;
- f. navi (di superficie o sottomarini), compresi i battelli pneumatici, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

Nota: X.A.VI.001.f non sottopone ad autorizzazione le navi in soggiorno temporaneo utilizzate per il trasporto privato o per il trasporto di passeggeri o beni da o attraverso il territorio doganale dell'Unione.

- g. motori marini (sia entro bordo che fuoribordo) e motori sottomarini, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- h. altri autorespiratori subacquei (apparecchi da immersione) e loro accessori, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- i. giubbotti di salvataggio, cartucce di gonfiaggio, bussole per immersione e computer per immersione;

Nota: X.A.VI.001.i non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

- j. luci subacquee e apparecchiature per la propulsione;

Nota: X.A.VI.001.j non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

- k. compressori d'aria e sistemi di filtrazione appositamente progettati per il caricamento di bombole ad aria.

X.D.VI.001 «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001.

X.D.VI.002 «Software» appositamente progettato per il funzionamento di veicoli sommersibili senza equipaggio utilizzati dal settore del petrolio e del gas.

X.E.VI.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001.

▼ M7

Categoria VII – Materiale aerospaziale e propulsione

▼ M11

X.A.VII.001 Motori e trattori diesel e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:

▼ M7

- a. Motori diesel, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per carrelli, trattori e applicazioni automobilistiche, aventi potenza di uscita globale uguale o superiore a 298 kW;
- b. trattori a ruote off-highway con capacità di trasporto uguale o superiore a 9 t, e componenti e accessori principali, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- c. trattori stradali per semirimorchi con assali posteriori singoli o tandem previsti per 9 t o più per asse e componenti principali appositamente progettati.

Nota: X.A.VII.001.b e X.A.VII.001.c non sottopongono ad autorizzazione i veicoli in soggiorno temporaneo utilizzati per il trasporto privato o per il trasporto di passeggeri o beni da o attraverso il territorio doganale dell'Unione.

X.A.VII.002 Motori a turbina a gas e componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

- a. non utilizzato;
- b. non utilizzato;

▼ M11

- c. Motori aeronautici a turbina a gas e loro componenti appositamente progettati.

▼ M7

Nota: X.A.VII.002.c non sottopone ad autorizzazione i motori aeronautici a turbina a gas destinati ad essere utilizzati in "aeromobili" civili e utilizzati in buona fede in "aeromobili" civili da più di otto anni. Se utilizzati in buona fede in "aeromobili" civili da più di otto anni, cfr. ALLEGATO XI.

- d. non utilizzato;
- e. dispositivi per la respirazione pressurizzati per aeromobili e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.B.VII.001 Apparecchiature di collaudo a vibrazione e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota: X.B.VII.001 sottopone ad autorizzazione soltanto le apparecchiature per lo "sviluppo" o la "produzione". Non sottopone ad autorizzazione i sistemi di monitoraggio delle condizioni.

X.B.VII.002 "Apparecchiature", utensili o montaggi per la fabbricazione o la misura di palette mobili, palette fisse o carenature di estremità fuse di turbine a gas appositamente progettati, come segue:

- a. apparecchiature automatizzate che utilizzano metodi non meccanici per misurare lo spessore di parete dei profili aerodinamici;

**▼ M7**

- b. utensili, montaggi o apparecchiature per la misurazione dei processi di foratura «laser», a getto d'acqua o a lavorazione elettrochimica (ECM) o elettroerosiva (EDM) sottoposti ad autorizzazione in 9E003.c <sup>(1)</sup>;
  - c. apparecchiature per la lisciviazione di anime in ceramica;
  - d. apparecchiature o utensili per la fabbricazione di anime in ceramica;
  - e. apparecchiature per la preparazione di modelli in cera di gusci in ceramica;
  - f. apparecchiature di fusione o di cottura di gusci in ceramica.
- X.D.VII.001 «Software» diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001.
- X.D.VII.002 «Software» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002.
- X.E.VII.001 «Tecnologia» diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001.
- X.E.VII.002 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002.
- X.E.VII.003 Altra «tecnologia», non descritta in 9E003 <sup>(2)</sup>, come segue:
- a. sistemi di controllo del gioco di estremità delle pale dei rotori che utilizzano una «tecnologia» di compensazione attiva del rivestimento limitata a una banca dati di progettazione e sviluppo; oppure
  - b. cuscinetti a gas per assiemi rotori di motori a turbina.

<sup>(1)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

<sup>(2)</sup> Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ M7

*ALLEGATO VIII*

**Elenco dei paesi partner di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 2ter,  
paragrafo 4, e all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4**

STATI UNITI D'AMERICA

▼ M7

## ALLEGATO IX

A. Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione di fornitura, trasferimento o esportazione

(di cui all'articolo 2 quater del presente regolamento)

L'autorizzazione di esportazione è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fino alla data della sua scadenza.

NIONE EUROPEA	AUTORIZZAZIONE / NOTIFICA DI ESPORTAZIONE (regolamento (UE) 2022/328)
<p>In caso di notifica a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, o dell'articolo 2 bis, paragrafo 3, del ►<sup>(1)</sup> regolamento (UE) n. 833/2014, ◀ indicare quale punto o quali punti si applicano:</p> <p><input type="checkbox"/> (a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;</p> <p><input type="checkbox"/> (b) usi medici o farmaceutici;</p> <p><input type="checkbox"/> (c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;</p> <p><input type="checkbox"/> (d) aggiornamenti del software;</p> <p><input type="checkbox"/> (e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;</p> <p><input type="checkbox"/> (f) garanzia della cibersecurity e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo;</p> <p><input type="checkbox"/> (g) uso personale da parte delle persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.</p>	<p>Per le autorizzazioni, indicare se richieste a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, dell'articolo 2 bis, paragrafo 5, o dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, del ►<sup>(1)</sup> regolamento (UE) n. 833/2014 ◀</p>
	<p>Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, o dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, del ►<sup>(1)</sup> regolamento (UE) n. 833/2014, ◀ indicare quale punto o quali punti si applicano:</p> <p><input type="checkbox"/> (a) cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;</p> <p><input type="checkbox"/> (b) industria spaziale, comprese la cooperazione in ambito accademico e la cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;</p> <p><input type="checkbox"/> (c) gestione, manutenzione, ritrattamento del combustibile e sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché cooperazione nucleare per fini civili, segnatamente nel campo della ricerca e dello sviluppo;</p> <p><input type="checkbox"/> (d) sicurezza marittima;</p> <p><input type="checkbox"/> (e) reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;</p> <p><input type="checkbox"/> (f) uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;</p> <p><input type="checkbox"/> (g) rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.</p>
	<p>Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, del ►<sup>(1)</sup> regolamento (UE) n. 833/2014, ◀ indicare quale</p>

►<sup>(1)</sup> M11

▼ M7

punto si applica:

- (a) prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente;
- (b) contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.

▼ M7

1	1. Esportatore	2. Numero di serie	3. Data di scadenza (prevista)	
	5. Destinatario	4. Informazioni sul punto di contatto		
		6. Autorità che rilascia il documento		
		7. Agente/Rappresentante (se diverso dall'esportatore)	8. Paese di provenienza	Codice <sup>1</sup>
		9. Utilizzatore finale (se diverso dal destinatario)	10. Stato membro dell'attuale o futura ubicazione dei prodotti	Codice <sup>2</sup>
11. Stato membro di esportazione presunta	Codice <sup>2</sup>			
12. Paese di destinazione finale	Codice <sup>2</sup>			
1		Confirma che l'utilizzatore finale non è militare	Sì/No	

<sup>1</sup> Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 (GUL 118 del 25.5.1995, pag. 10).

▼ M7

13. Descrizione dei prodotti <sup>1</sup>			14. Paese d'origine		Codice <sup>2</sup>	
			15. Codice del sistema armonizzato o nomenclatura combinata (se		16. Elenco di controllo n. (per i prodotti iscritti a	
			17. Valuta e valore		18. Quantità dei prodotti	
19. Uso finale	Conferma che l'uso finale non è militare	Si/No	20. Data del contratto (se prevista)	21. Regime doganale		
22. Informazioni supplementari:						
Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri						
			Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento			Timbro
			Firma			Autorità che rilascia il documento
			Data			

<sup>1</sup> All'occorrenza questa descrizione può essere riportata in uno o più fogli aggiuntivi al presente formulario (1 bis). In tal caso, indicare in questa casella l'esatto numero dei fogli aggiuntivi. La descrizione dovrebbe essere la più precisa possibile e contenere, se del caso, il numero CAS o altri riferimenti in particolare per i prodotti chimici.

▼ M7

UNIONE EUROPEA

(regolamento (UE) 2022/328)

<b>1 Bis</b>	1. Esportatore	2. Numero di serie	
	13. Descrizione dei prodotti	<b>14. Paese d'origine</b>	<b>Codice<sup>2</sup></b>
		15. Codice (se previsto con 8 cifre; numero CAS se disponibile)	16. Elenco di controllo n. (per i prodotti iscritti a elenco)
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	13. Descrizione dei prodotti	<b>14. Paese d'origine</b>	<b>Codice<sup>2</sup></b>
		15. Codice (se previsto con 8 cifre; numero CAS se disponibile)	16. Elenco di controllo n. (per i prodotti iscritti a elenco)
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	13. Descrizione dei prodotti	<b>14. Paese d'origine</b>	<b>Codice<sup>2</sup></b>
		15. Codice	16. Elenco di controllo n.
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	13. Descrizione dei prodotti	<b>14. Paese d'origine</b>	<b>Codice<sup>2</sup></b>
		15. Codice	16. Elenco di controllo n.
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	13. Descrizione dei prodotti	<b>14. Paese d'origine</b>	<b>Codice<sup>2</sup></b>
		15. Codice	16. Elenco di controllo n.
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	13. Descrizione dei	<b>14. Paese d'origine</b>	<b>Codice<sup>2</sup></b>

▼ M7

	prodotti	15. Codice	16. Elenco di controllo n.
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti



▼ M7

B. Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione ai servizi di intermediazione/all'assistenza tecnica  
(di cui all'articolo 2 quater del presente regolamento)

NIONE EUROPEA	FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA (regolamento (UE) 2022/328)
<p>In caso di notifica a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, o dell'articolo 2 bis, paragrafo 3, del ►<sup>(1)</sup> regolamento (UE) n. 833/2014, ◀ indicare quale punto o quali punti si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;</li> <li><input type="checkbox"/> (b) usi medici o farmaceutici;</li> <li><input type="checkbox"/> (c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;</li> <li><input type="checkbox"/> (d) aggiornamenti del software;</li> <li><input type="checkbox"/> (e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;</li> <li><input type="checkbox"/> (f) garanzia della cibersecurity e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo;</li> <li><input type="checkbox"/> (g) uso personale da parte delle persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.</li> </ul>	<p>Per le autorizzazioni, indicare se richieste a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, dell'articolo 2 bis, paragrafo 5, o dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, del ►<sup>(1)</sup> regolamento (UE) n. 833/2014: ◀</p> <p>Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, o dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, del ►<sup>(1)</sup> regolamento (UE) n. 833/2014, ◀ indicare quale punto o quali punti si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (a) cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;</li> <li><input type="checkbox"/> (b) industria spaziale, comprese la cooperazione in ambito accademico e la cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;</li> <li><input type="checkbox"/> (c) gestione, manutenzione, ritrattamento del combustibile e sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché cooperazione nucleare per fini civili, segnatamente nel campo della ricerca e dello sviluppo;</li> <li><input type="checkbox"/> (d) sicurezza marittima;</li> <li><input type="checkbox"/> (e) reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;</li> <li><input type="checkbox"/> (f) uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;</li> <li><input type="checkbox"/> (g) rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.</li> </ul> <p>Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, del ►<sup>(1)</sup> regolamento (UE) n. 833/2014, ◀ indicare quale punto si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (a) prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente;</li> <li><input type="checkbox"/> (b) contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o contratti accessori necessari per l'esecuzione di</li> </ul>

►<sup>(1)</sup> M11

▼ M7

tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.

▼ M7

1	1. Intermediario / fornitore di assistenza tecnica / richiedente	2. Numero di serie	3. Data di scadenza (prevista)	
		4. Informazioni sul punto di contatto		
	5. Esportatore nel paese terzo di origine (se applicabile)	6. Autorità che rilascia il documento		
		7. Destinatario	8. Stato membro in cui risiede o è stabilito l'intermediario / il fornitore di assistenza tecnica	Codice <sup>1</sup>
	10. Utilizzatore finale nel paese terzo di destinazione (se diverso dal destinatario)	9. Paese di origine / Paese di ubicazione dei prodotti oggetto di servizi di intermediazione		Codice <sup>1</sup>
		11. Paese di destinazione		Codice <sup>1</sup>
		12. Terzi interessati, ad es. agenti (se applicabile)		
	1	Conferma che l'utilizzatore finale non è militare		Si/No

<sup>1</sup> Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10).

▼ M7

13. Descrizione degli articoli / assistenza tecnica	14. Codice del sistema armonizzato o nomenclatura combinata (se previsto)	15. Elenco di controllo n. (se applicabile)
	16. Valuta e valore	17. Quantità dei prodotti (se applicabile)
18. Uso finale	Conferma che l'uso finale non è militare	Sì/No
19. Informazioni supplementari:		
Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri		
	Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento Firma Autorità che rilascia il documento	Timbro
	Data	

▼ **M7***ALLEGATO X***Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 1**

NC	Prodotto
8479 89 97 o 8543 70 90	Unità di alchilazione e isomerizzazione
8479 89 97 o 8543 70 90	Unità di produzione di idrocarburi aromatici
8419 40 00	Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico
8479 89 97 o 8543 70 90	Unità di reforming / cracking catalitico
8419 89 98, 8419 89 30 o 8419 89 10	Apparecchi per coking ritardato
8419 89 98, 8419 89 30 o 8419 89 10	Unità di cokefazione flessibile
8479 89 97	Reattori di idrocracking
8419 89 98, 8419 89 30, 8419 89 10, o 8479 89 97	Contenitori di reattori di idrocracking
8479 89 97 o 8543 70 90	Tecnologia per la generazione di idrogeno
8421 39 15, 8421 39 25, 8421 39 35, 8421 39 85, 8479 89 97 o 8543 70 90	Tecnologia di recupero e purificazione dell'idrogeno
8479 89 97 o 8543 70 90	Tecnologia/unità di idrotrattamento
8479 89 97 o 8543 70 90	Unità di isomerizzazione della nafta
8479 89 97 o 8543 70 90	Unità di polimerizzazione
8419 89 10, 8419 89 30, o 8419 89 98, 8479 89 97 o 8543 70 90	Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda)
8456 90 00, 8479 89 97 o 8543 70 90	Unità di deasfaltazione con solvente
8479 89 97 o 8543 70 90	Unità di produzione dello zolfo
8479 89 97 o 8543 70 90	Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico
8419 89 10, 8419 89 30, o 8419 89 98, 8479 89 97 o 8543 70 90	Unità di cracking termico
8479 89 97 o 8543 70 90	Unità di transalchilazione [del toluene e degli aromatici pesanti]
8479 89 97 o 8543 70 90	Riduttori di viscosità (visbreaker)
8479 89 97 o 8543 70 90	Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto

▼ M7*ALLEGATO XI***Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1**

Codice NC	Descrizione
88	Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti

▼ M7

*ALLEGATO XII*

**Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui  
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c)**

Alfa Bank;

Bank Otkritie;

Bank Rossiya; e

Promsvyazbank.

▼ **M7**

*ALLEGATO XIII*

**Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui  
all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a)**

Almaz-Antey;

Kamaz;

Novorossiysk Commercial Sea Port;

Rostec (Russian Technologies State Corporation);

Russian Railways;

JSC PO Sevmash

Sovcomflot;

United Shipbuilding Corporation; e

▼ **M11**

Registro navale russo

▼ **M9**

*ALLEGATO XIV*

**Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5 *nonies***

Bank Otkritie

Novikombank

Promsvyazbank

Bank Rossiya

Sovcombank

VNESHECONOMBANK (VEB)

VTB BANK

▼ **M10**

*ALLEGATO XV*

**Elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi di cui  
all'articolo 2 *septies***

RT — Russia Today English

RT — Russia Today UK

RT — Russia Today Germany

RT — Russia Today France

RT — Russia Today Spanish

Sputnik

**▼ M11***ALLEGATO XVI***Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 *septies***

Categoria VI — materiale navale

X.A.VI.001 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori:

- a) apparecchiature di cui al capo 4 (apparecchiature di navigazione) del regolamento di esecuzione della Commissione applicabile relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo;
- b) apparecchiature di cui al capo 5 (apparecchiature di radiocomunicazione) del regolamento di esecuzione della Commissione applicabile relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo.

▼ **M12***ALLEGATO XVII***Elenco dei prodotti siderurgici di cui all'articolo 3 *octies***

Codici NC/TARIC	Nome del prodotto
7208 10 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 25 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 26 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 27 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 36 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 37 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 38 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 39 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 40 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 52 99	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 53 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 54 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 14 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 19 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7212 60 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 19 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 30 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 30 30	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 30 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

▼ **M12**

Codici NC/TARIC	Nome del prodotto
7225 40 15	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 40 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 19 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 91 20	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 91 91	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 91 99	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 15 00	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 16 90	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 17 90	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 18 91	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 25 00	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 26 90	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 27 90	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 28 90	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 90 20	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 90 80	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 23 20	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 23 30	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 23 80	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 29 00	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 90 20	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 90 80	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

▼ **M12**

Codici NC/TARIC	Nome del prodotto
7225 50 20	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 50 80	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 20 00	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 92 00	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 16 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 17 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 18 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 26 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 27 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 28 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7225 19 90	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7226 19 80	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7210 41 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7210 41 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7210 49 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7210 49 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7210 61 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7210 61 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7210 69 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7210 69 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7212 30 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7212 30 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 61 20	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 61 30	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 69 20	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 69 30	Fogli rivestiti di metallo
7225 92 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7225 92 00 30	Fogli rivestiti di metallo

▼ **M12**

Codici NC/TARIC	Nome del prodotto
7225 99 00 11	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 22	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 23	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 41	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 45	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 91	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 92	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 93	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 30 10	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 30 30	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 11	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 13	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 91	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 93	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 94	Fogli rivestiti di metallo
7210 20 00	Fogli rivestiti di metallo
7210 30 00	Fogli rivestiti di metallo
7210 90 80	Fogli rivestiti di metallo
7212 20 00	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 20	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 30	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 40	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 90	Fogli rivestiti di metallo
7225 91 00	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 10	Fogli rivestiti di metallo
7210 41 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7210 49 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7210 61 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7210 69 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7212 30 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 61 80	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 69 80	Fogli rivestiti di metallo
7225 92 00 80	Fogli rivestiti di metallo

▼ **M12**

Codici NC/TARIC	Nome del prodotto
7225 99 00 25	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 95	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 30 90	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 19	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 96	Fogli rivestiti di metallo
7210 70 80	Fogli a rivestimento organico
7212 40 80	Fogli a rivestimento organico
7209 18 99	Prodotti stagnati
7210 11 00	Prodotti stagnati
7210 12 20	Prodotti stagnati
7210 12 80	Prodotti stagnati
7210 50 00	Prodotti stagnati
7210 70 10	Prodotti stagnati
7210 90 40	Prodotti stagnati
7212 10 10	Prodotti stagnati
7212 10 90	Prodotti stagnati
7212 40 20	Prodotti stagnati
7208 51 20	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 51 91	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 51 98	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 52 91	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 90 20	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 90 80	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7210 90 30	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 40 12	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 40 40	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 40 60	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

▼ **M12**

Codici NC/TARIC	Nome del prodotto
7219 11 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 12 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 12 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 13 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 13 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 14 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 14 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 22 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 22 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 23 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 24 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7220 11 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7220 12 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 31 00	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 32 10	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 32 90	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 33 10	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 33 90	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 34 10	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 34 90	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 35 10	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 35 90	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 90 20	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 90 80	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 21	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 29	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 41	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 49	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 81	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 89	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

▼ **M12**

Codici NC/TARIC	Nome del prodotto
7220 90 20	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 90 80	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 21 10	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili
7219 21 90	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili
7214 30 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 91 10	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 91 90	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 31	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 39	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 50	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 71	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 79	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 95	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7215 90 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 10 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 21 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 22 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

▼ **M12**

Codici NC/TARIC	Nome del prodotto
7216 40 10	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 40 90	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 50 10	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 50 91	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 50 99	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 99 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 10 20	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 20 10	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 20 91	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 20	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 41	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 49	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 61	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 69	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 70	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 89	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

▼ **M12**

Codici NC/TARIC	Nome del prodotto
7228 60 20	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 60 80	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 70 10	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 70 90	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 80 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 20 00	Barre di rinforzo
7214 99 10	Barre di rinforzo
7222 11 11	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 11 19	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 11 81	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 11 89	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 19 10	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 19 90	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 11	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 19	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 21	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 29	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 31	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 39	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 81	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 89	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

▼ **M12**

Codici NC/TARIC	Nome del prodotto
7222 30 51	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 30 91	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 30 97	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 40 10	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 40 50	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 40 90	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7221 00 10	Vergelle di acciai inossidabili
7221 00 90	Vergelle di acciai inossidabili
7213 10 00	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 20 00	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 10	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 20	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 41	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 49	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 70	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 90	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 99 10	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 99 90	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7227 10 00	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7227 20 00	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7227 90 10	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7227 90 50	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7227 90 95	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

▼ **M12**

Codici NC/TARIC	Nome del prodotto
7216 31 10	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 31 90	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 32 11	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 32 19	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 32 91	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 32 99	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 33 10	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 33 90	Profilati di ferro o di acciai non legati
7301 10 00	Palancole
7302 10 22	Materiale ferroviario
7302 10 28	Materiale ferroviario
7302 10 40	Materiale ferroviario
7302 10 50	Materiale ferroviario
7302 40 00	Materiale ferroviario
7306 30 41	Altri tubi
7306 30 49	Altri tubi
7306 30 72	Altri tubi
7306 30 77	Altri tubi
7306 61 10	Profilati cavi
7306 61 92	Profilati cavi
7306 61 99	Profilati cavi
7304 11 00	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 22 00	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 24 00	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 41 00	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

▼ **M12**

Codici NC/TARIC	Nome del prodotto
7304 49 10	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 49 93	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 49 95	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 49 99	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 19 10	Altri tubi senza saldatura
7304 19 30	Altri tubi senza saldatura
7304 19 90	Altri tubi senza saldatura
7304 23 00	Altri tubi senza saldatura
7304 29 10	Altri tubi senza saldatura
7304 29 30	Altri tubi senza saldatura
7304 29 90	Altri tubi senza saldatura
7304 31 20	Altri tubi senza saldatura
7304 31 80	Altri tubi senza saldatura
7304 39 10	Altri tubi senza saldatura
7304 39 52	Altri tubi senza saldatura
7304 39 58	Altri tubi senza saldatura
7304 39 92	Altri tubi senza saldatura
7304 39 93	Altri tubi senza saldatura
7304 39 98	Altri tubi senza saldatura
7304 51 81	Altri tubi senza saldatura
7304 51 89	Altri tubi senza saldatura
7304 59 10	Altri tubi senza saldatura
7304 59 92	Altri tubi senza saldatura
7304 59 93	Altri tubi senza saldatura
7304 59 99	Altri tubi senza saldatura
7304 90 00	Altri tubi senza saldatura
7305 11 00	Grandi tubi saldati
7305 12 00	Grandi tubi saldati
7305 19 00	Grandi tubi saldati
7305 20 00	Grandi tubi saldati

▼ **M12**

Codici NC/TARIC	Nome del prodotto
7305 31 00	Grandi tubi saldati
7305 39 00	Grandi tubi saldati
7305 90 00	Grandi tubi saldati
7306 11 10	Altri tubi saldati
7306 11 90	Altri tubi saldati
7306 19 10	Altri tubi saldati
7306 19 90	Altri tubi saldati
7306 21 00	Altri tubi saldati
7306 29 00	Altri tubi saldati
7306 30 11	Altri tubi saldati
7306 30 19	Altri tubi saldati
7306 30 80	Altri tubi saldati
7306 40 20	Altri tubi saldati
7306 40 80	Altri tubi saldati
7306 50 20	Altri tubi saldati
7306 50 80	Altri tubi saldati
7306 69 10	Altri tubi saldati
7306 69 90	Altri tubi saldati
7306 90 00	Altri tubi saldati
7215 10 00	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7215 50 11	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7215 50 19	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7215 50 80	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 10 90	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 20 99	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

▼ **M12**

Codici NC/TARIC	Nome del prodotto
7228 50 20	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 50 40	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 50 61	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 50 69	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 50 80	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7217 10 10	Fili di acciai non legati
7217 10 31	Fili di acciai non legati
7217 10 39	Fili di acciai non legati
7217 10 50	Fili di acciai non legati
7217 10 90	Fili di acciai non legati
7217 20 10	Fili di acciai non legati
7217 20 30	Fili di acciai non legati
7217 20 50	Fili di acciai non legati
7217 20 90	Fili di acciai non legati
7217 30 41	Fili di acciai non legati
7217 30 49	Fili di acciai non legati
7217 30 50	Fili di acciai non legati
7217 30 90	Fili di acciai non legati
7217 90 20	Fili di acciai non legati
7217 90 50	Fili di acciai non legati
7217 90 90	Fili di acciai non legati

▼ **M12***ALLEGATO XVIII***Elenco dei beni di lusso di cui all'articolo 3 *nonies****NOTA ESPLICATIVA*

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(1)</sup>, e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

## 1) Cavalli

ex	0101 21 00	Riproduttori di razza pura
ex	0101 29 90	Altri

## 2) Caviale e suoi succedanei

ex	1604 31 00	Caviale
ex	1604 32 00	Succedanei del caviale

## (3) Tartufi e relative preparazioni

ex	0709 56 00	Tartufi
ex	0710 80 69	Altri
ex	0711 59 00	Altri
ex	0712 39 00	Altri
ex	2001 90 97	Altri
ex	2003 90 10	Tartufi
ex	2103 90 90	Altri
ex	2104 10 00	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati
ex	2104 20 00	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
ex	2106 00 00	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

## 4) Vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione

ex	2203 00 00	Birra di malto
ex	2204 10 11	Champagne
ex	2204 10 91	Asti spumante
ex	2204 10 93	Altri

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

▼ **M12**

ex	2204 10 94	a indicazione geografica protetta (IGP)
ex	2204 10 96	Altri vini varietali
ex	2204 10 98	Altri
ex	2204 21 00	in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri
ex	2204 29 00	Altri
ex	2205 00 00	Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
ex	2206 00 00	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, sakè); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate con bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove
ex	2207 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol
ex	2208 00 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

## 5) Sigari e sigaretti

ex	2402 10 00	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
ex	2402 90 00	Altri

## 6) Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco

ex	3303	Profumi e acque da toletta
ex	3304 00 00	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolarari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure
ex	3305 00 00	Preparazioni per capelli
ex	3307 00 00	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti
ex	6704 00 00	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

▼ **M12**

## 7) Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità

ex	4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia
ex	4202 00 00	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
ex	4205 00 90	Altri
ex	9605 00 00	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

## 8) Cappotti, giacche o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale)

ex	4203 00 00	Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
ex	4303 00 00	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria
ex	6101 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103
ex	6102 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104
ex	6103 00 00	Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "short" (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo
ex	6104 00 00	Abiti a giacca (tailleur), insieme, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "short" (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza
ex	6105 00 00	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo
ex	6106 00 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza
ex	6107 00 00	Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo
ex	6108 00 00	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza
ex	6109 00 00	T-shirt e canottiere (magliette), a maglia
ex	6110 00 00	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

▼ M12

ex	6111 00 00	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè)
ex	6112 11 00	di cotone
ex	6112 12 00	di fibre sintetiche
ex	6112 19 00	di altre materie tessili
ex	6112 20 00	Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci
ex	6112 31 00	di fibre sintetiche
ex	6112 39 00	di altre materie tessili
ex	6112 41 00	di fibre sintetiche
ex	6112 49 00	di altre materie tessili
ex	6113 00 10	di tessuti a maglia della voce 5906
ex	6113 00 90	Altri
ex	6114 00 00	Altri indumenti, a maglia
ex	6115 00 00	Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia
ex	6116 00 00	Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia
ex	6117 00 00	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia
ex	6201 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203
ex	6202 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204
ex	6203 00 00	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "short" (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo
ex	6204 00 00	Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "short" (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza
ex	6205 00 00	Camicie e camicette per uomo o ragazzo
ex	6206 00 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza
ex	6207 00 00	Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo
ex	6208 00 00	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

▼ M12

ex	6209 00 00	Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè)
ex	6210 10 00	di tessuti delle voci 5602 o 5603
ex	6210 20 00	Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19
ex	6210 30 00	Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19
ex	6210 40 00	Altri indumenti per uomo o ragazzo
ex	6210 50 00	Altri indumenti per donna o ragazza
ex	6211 11 00	per uomo o ragazzo
ex	6211 12 00	per donna o ragazza
ex	6211 20 00	Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci
ex	6211 32 00	di cotone
ex	6211 33 00	di fibre sintetiche o artificiali
ex	6211 39 00	di altre materie tessili
ex	6211 42 00	di cotone
ex	6211 43 00	di fibre sintetiche o artificiali
ex	6211 49 00	di altre materie tessili
ex	6212 00 00	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia
ex	6213 00 00	Fazzoletti da naso e da taschino
ex	6214 00 00	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili
ex	6215 00 00	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte
ex	6216 00 00	Guanti, mezzoganti e muffole
ex	6217 00 00	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212
ex	6401 00 00	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
ex	6402 20 00	Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli
ex	6402 91 00	che ricoprono la caviglia
ex	6402 99 00	Altri
ex	6403 19 00	Altri

▼ **M12**

ex	6403 20 00	Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce
ex	6403 40 00	Altre calzature, con puntale protettivo di metallo
ex	6403 51 00	che ricoprono la caviglia
ex	6403 59 00	Altri
ex	6403 91 00	che ricoprono la caviglia
ex	6403 99 00	Altri
ex	6404 19 10	Pantofole e altre calzature da camera
ex	6404 20 00	Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito
ex	6405 00 00	Altre calzature
ex	6504 00 00	Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti
ex	6505 00 10	di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00
ex	6505 00 30	Berretti con visiera, chepi e simili copricapo
ex	6505 00 90	Altri
ex	6506 99 00	di altre materie
ex	6601 91 00	con fusto o manico telescopico
ex	6601 99 00	Altri
ex	6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili
ex	9619 00 81	Pannolini per bambini piccoli (bebè)

## 9) Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano

ex	5701 00 00	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati
ex	5702 10 00	Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano
ex	5702 20 00	Rivestimenti del suolo di cocco
ex	5702 31 80	Altri
ex	5702 32 00	di materie tessili sintetiche o artificiali
ex	5702 39 00	di altre materie tessili
ex	5702 41 90	Altri
ex	5702 42 00	di materie tessili sintetiche o artificiali
ex	5702 50 00	altri, non vellutati, né confezionati

▼ **M12**

ex	5702 91 00	di lana o di peli fini
ex	5702 92 00	di materie tessili sintetiche o artificiali
ex	5702 99 00	di altre materie tessili
ex	5703 00 00	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, "tufted", anche confezionati
ex	5704 00 00	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non "tufted" né "floccati", anche confezionati
ex	5705 00 00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati
ex	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

## 10) Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

ex	7101 00 00	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
ex	7102 00 00	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati, escluso per impiego industriale
ex	7103 00 00	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
ex	7104 91 00	Diamanti, escluso per impiego industriale
ex	7105 00 00	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche
ex	7106 00 00	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
ex	7107 00 00	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati
ex	7108 00 00	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
ex	7109 00 00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
ex	7110 11 00	greggi o in polvere
ex	7110 19 00	Altri
ex	7110 21 00	greggi o in polvere
ex	7110 29 00	Altri
ex	7110 31 00	greggi o in polvere
ex	7110 39 00	Altri
ex	7110 41 00	greggi o in polvere
ex	7110 49 00	Altri

▼ **M12**

ex	7111 00 00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati
ex	7113 00 00	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	7114 00 00	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	7115 00 00	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	7116 00 00	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

## 11) Monete e banconote non aventi corso legale

ex	4907 00 30	Biglietti di banca
ex	7118 10 00	Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro
ex	7118 90 00	Altri

## 12) Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

ex	7114 00 00	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	7115 00 00	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	8214 00 00	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
ex	8215 00 00	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
ex	9307 00 00	Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi

## 13) Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia

ex	6911 00 00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di porcellana
ex	6912 00 23	di gres
ex	6912 00 25	di maiolica o di terraglia
ex	6912 00 83	di gres
ex	6912 00 85	di maiolica o di terraglia
ex	6914 10 00	di porcellana
ex	6914 90 00	Altri

▼ **M12**

## 14) Articoli di cristallo al piombo

ex	7009 91 00	non incorniciati
ex	7009 92 00	incorniciati
ex	7010 00 00	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex	7013 22 00	di cristallo al piombo
ex	7013 33 00	di cristallo al piombo
ex	7013 41 00	di cristallo al piombo
ex	7013 91 00	di cristallo al piombo
ex	7018 10 00	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili
ex	7018 90 00	Altri
ex	7020 00 80	Altri
ex	9405 50 00	Apparecchi per l'illuminazione non elettrici
ex	9405 91 00	di vetro

## 15) Dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 EUR

ex	8414 51	Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W
ex	8414 59 00	Altri
ex	8414 60 00	Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore inferiore o uguale a 120 cm
ex	8415 10 00	del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo "split system" (sistemi ad elementi separati)
ex	8418 10 00	Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati
ex	8418 21 00	a compressione
ex	8418 29 00	Altri
ex	8418 30 00	Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l
ex	8418 40 00	Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l
ex	8419 81 00	per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti
ex	8422 11 00	di tipo familiare

▼ M12

ex	8423 10 00	Pesapersona, compresi pesabambini; bilance per uso casalingo
ex	8443 12 00	Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato
ex	8443 31 00	Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete
ex	8443 32 00	altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete
ex	8443 39 00	Altri
ex	8450 11 00	Macchine completamente automatiche
ex	8450 12 00	Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato
ex	8450 19 00	Altri
ex	8451 21 00	di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg
ex	8452 10 00	Macchine per cucire di tipo domestico
ex	8470 10 00	Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni
ex	8470 21 00	con dispositivo stampante
ex	8470 29 00	Altri
ex	8470 30 00	Altre macchine calcolatrici
ex	8471 00 00	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
ex	8472 90 80	Altri
ex	8479 60 00	Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria
ex	8508 11 00	di potenza non superiore a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l
ex	8508 19 00	Altri
ex	8508 60 00	Altri aspirapolvere
ex	8509 80 00	Altri apparecchi
ex	8516 31 00	Asciugacapelli
ex	8516 50 00	Forni a microonde
ex	8516 60 10	Cucine

▼ **M12**

ex	8516 71 00	Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè
ex	8516 72 00	Tostapane
ex	8516 79 00	Altri
ex	8517 11 00	Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless"
ex	8517 13 00	smartphone;
ex	8517 18 00	Altri
ex	8517 61 00	Stazioni fisse
ex	8517 62 00	Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing
ex	8517 69 00	Altri
ex	8526 91 00	Apparecchi di radionavigazione
ex	8529 10 65	Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate
ex	8529 10 69	Altri
ex	8531 10 00	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili
ex	8543 70 10	Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario
ex	8543 70 30	Amplificatori d'antenne
ex	8543 70 50	Lettoni e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura
ex	8543 70 90	Altri
ex	9504 50 00	Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30
ex	9504 90 80	Altri

## 16) Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1 000 EUR

ex	8519 00 00	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono
ex	8521 00 00	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici
ex	8527 00 00	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
ex	8528 71 00	non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video
ex	8528 72 00	altri, a colori

▼ **M12**

ex	9006 00 00	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539
ex	9007 00 00	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

- 17) Veicoli, escluse le ambulanze, per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 EUR, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5 000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio

ex	4011 10 00	dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e le auto da corsa)
ex	4011 20 00	dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
ex	4011 30 00	dei tipi utilizzati per veicoli aerei
ex	4011 40 00	dei tipi utilizzati per motocicli
ex	4011 90 00	Altri
ex	7009 10 00	Specchi retrovisivi per veicoli
ex	8407 00 00	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
ex	8408 00 00	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
ex	8409 00 00	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
ex	8411 00 00	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
	8428 60 00	Teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari
ex	8431 39 00	Parti e accessori di teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari
ex	8483 00 00	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione
ex	8511 00 00	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

▼ M12

ex	8512 20 00	Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva
ex	8512 30 10	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli
ex	8512 30 90	Altri
ex	8512 40 00	Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti
ex	8544 30 00	Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto
ex	8603 00 00	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604
ex	8605 00 00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)
ex	8607 00 00	Parti di veicoli per strade ferrate o simili
ex	8702 00 00	Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, compreso il conducente
ex	8703 00 00	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa, comprese le motoslitte
ex	8706 00 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
ex	8707 00 00	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
ex	8708 00 00	Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705
ex	8711 00 00	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar")
ex	8712 00 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
ex	8714 00 00	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713
ex	8716 10 00	Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte
ex	8716 40 00	Altri rimorchi e semirimorchi
ex	8716 90 00	Parti
ex	8901 10 00	Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto
ex	8901 90 00	Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci
ex	8903 00 00	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

▼ **M12**

## 18) Orologi e loro parti

ex	9101 00 00	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	9102 00 00	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101
ex	9103 00 00	Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili, esclusi gli orologi della voce 9104
ex	9104 00 00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli
ex	9105 00 00	Altri orologi
ex	9108 00 00	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati
ex	9109 00 00	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili
ex	9110 00 00	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons"; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria
ex	9111 00 00	Casse per orologi e loro parti
ex	9112 00 00	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti
ex	9113 00 00	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti
ex	9114 00 00	Altre forniture d'orologeria

## 19) Strumenti musicali di valore superiore a 1 500 EUR

ex	9201 00 00	Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera
ex	9202 00 00	Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)
ex	9205 00 00	Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestron e da organi di Barberia
ex	9206 00 00	Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas)
ex	9207 00 00	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)

## 20) Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

ex	9700	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
----	------	----------------------------------------------

▼ **M12**

## 21) Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici

ex	4015 19 00	Altri
ex	4015 90 00	Altri
ex	6210 40 00	Altri indumenti per uomo o ragazzo
ex	6210 50 00	Altri indumenti per donna o ragazza
ex	6211 11 00	per uomo o ragazzo
ex	6211 12 00	per donna o ragazza
ex	6211 20 00	Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci
ex	6216 00 00	Guanti, mezzoganti e muffole
ex	6402 12 00	Calzature da sci e calzature per il surf da neve
ex	6402 19 00	Altri
ex	6403 12 00	Calzature da sci e calzature per il surf da neve
ex	6403 19 00	Altri
ex	6404 11 00	Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili
ex	6404 19 90	Altri
ex	9004 90 00	Altri
ex	9020 00 00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile
ex	9506 11 00	Sci
ex	9506 12 00	Attacchi per sci
ex	9506 19 00	Altri
ex	9506 21 00	Tavole a vela
ex	9506 29 00	Altri
ex	9506 31 00	Bastoni completi
ex	9506 32 00	Palle da golf
ex	9506 39 00	Altri
ex	9506 40 00	Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo
ex	9506 51 00	Racchette da tennis, anche senza corde
ex	9506 59 00	Altri

▼ **M12**

ex	9506 61 00	Palle da tennis
ex	9506 69 10	Palle da cricket e da polo
ex	9506 69 90	Altri
ex	9506 70	Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini
ex	9506 91	Oggetti e attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica
ex	9506 99 10	Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle
ex	9506 99 90	Altri
ex	9507 00 00	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia

22) Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote

ex	9504 20 00	Biliardi di ogni tipo e loro accessori
ex	9504 30 00	Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling)
ex	9504 40 00	Carte da gioco
ex	9504 50 00	Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30
ex	9504 90 80	Altri

▼ **M12**

*ALLEGATO XIX*

**Elenco delle imprese statali di cui all'articolo 5 bis bis**

OPK OBORONPROM

CORPORAZIONE AERONAUTICA UNITA (UNITED AIRCRAFT CORPORATION)

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (CORPORAZIONE STATALE RUSSA PER LA TECNOLOGIA - RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

PO SEVMASH JSC (JSC PO SEVMASH)

SOVCOMFLOT

CORPORAZIONE CANTIERISTICA UNITA (UNITED SHIPBUILDING CORPORATION)